


Sala T. Long. A. 5. 1/2
CONTO CORR. CON LA POSTA - MARZO 1934 - XII - PUBBLICAZ. TRIMESTRALE

CIVICA BIBLIOTECA



STUDI
DI STORIA
E D'ARTE

ATTI DELL' ATENEO
DI SCIENZE LETTERE
ED ARTI

DIRETTORE
CIRO CAVALLOZZI

Vol. VIII.

NUOVA SERIE (GENNAIO-MARZO 1934)

N. 1.

ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE - BERGAMO

BERGOMVM

BOLLETTINO DELLA CIVICA BIBLIOTECA
STUDI DI STORIA E D'ARTE

	pag.
IPPOLITO NEGRISOLI, <i>Nel Museo Civico del Risorgimento in Rocca. I. Alba Camozzi Coralli nella corrispondenza epistolare con Garibaldi. II. Un interessante album patriottico della gentildonna Alba Camozzi Coralli</i>	1
Sac. CARLO AGAZZI, <i>Una gloriosa Confraternita bergamasca. I Disciplini di S. Maria Maddalena</i> (continua)	15
G. A., <i>Documenti Donizettiani</i> (continuaz.)	39
GIANNI GERVASONI, <i>Angelo Mai e Giacomo Leopardi</i> (continua)	47
GIOVANNI ANTONUCCI, <i>Note e Documenti</i>	84

Appunti e Notizie:

Il ritratto dell'abbadessa Lucrezia Agliardi Cataneo, di G. B. Moroni (C. C.) — Dipinto del Cavagna attribuito al Greco (Achille Locatelli Milesi) — Opere di Francesco Cappella — Due autografi di Torquato Tasso — Necrologio

95

Bergamo antica e scomparsa:

TAV. XXIII. G. B. Moroni, Ritratto dell'abbadessa Lucrezia Agliardi Cataneo.

Indici Sommari dal 1907 al 1933.

PREZZI DI ABBONAMENTO

Associazione all'annata XXVI	Italia e Colonie L. 25.—
	All'Estero L. 35.—
Prezzo di ogni fascicolo	Italia e Colonie L. 8 —
	All'Estero..... L. 10 —

Dirigere richieste con cartolina-vaglia

all' ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE — BERGAMO

UNA GLORIOSA CONFRATERNITA BERGAMASCA I DISCIPLINI DI SANTA MARIA MADDALENA *

« Le confraternite italiane meriterebbero bene una particolare ricerca ». (PASTOR, III, pp. 29-30, n. 4).

§ 1 — L'ORIGINE.

Il quando e il come sia sorta la confraternita dei disciplini di Santa Maria Maddalena, costituisce, per la diversità più che per la scarsezza di notizie, un problema non del tutto facile.

Ed infatti, pur prescindendo dalla recente, e del resto isolata, affermazione del Gasdia, che farebbe risalire fino al secolo XI le origini di tale istituzione (1), perchè affatto gratuita e perchè altrettanto inconciliabile colle testimonianze tutte che verremo tosto recando, restan però sempre da considerarsi due date e due tradizioni, per autorità quasi egualmente non disprezzabili.

Da una parte infatti, tutte le edizioni a noi pervenute della regola di quei disciplini, da quella del 1523 al rifacimento del 1612 ed alle successive ristampe del 1659, 1718 e 1753, solennemente attestano che nel 1236 ebbe origine la confraternita. Parimenti si legge negli

* Cedendo a reiterate insistenze, lascio pubblicare questo mio studio, compiuto alcuni anni or sono, anche se nel frattempo gli archivi della Maddalena sieno stati rinvenuti sui matronei di S. Maria Maggiore e poi ordinati nella Civica Biblioteca, perchè penso possa essere non del tutto inutile a quanti, con maggiori possibilità, volessero preparare un lavoro completo e certamente prezioso.

(1) VINCENZO EDUARDO GASDIA, *Sant'Alessandro della Croce* ossia *La Parrocchia dei Tasso in Bergamo*, Bergamo, Società Anonima A. Savoldi, 1924, pag. 24.

Probabilmente l'egregio autore fu tratto a tale peregrina affermazione da un luogo della *Storia Quadripartita* del Celestino, forse non del tutto felice, quanto alla dicitura. Nella parte II infatti, libro 18, pag. 270 sg., sotto l'anno 1056 si parla dell'origine « ad imitazione del B. Domenico Loricati » e « sull'autorità del Cardinale Pietro Damiano » dell'uso di disciplinarsi; prosegue poi il Celestino: « Nè solamente in privato ciò fanno le persone particolari; ma se ne sono instituite pubbliche Confraternite: Et queste nella Patria nostra sono quasi infinite, erette sotto 'l Gonfalone di Santa Maria Maddalena ». Che tale erezione però sia nel 1056, oppure negli anni seguenti *immediatamente*, il Celestino non lo dice e l'altro suo passo da me più sotto indicato n. 3 lo esclude.

atti della visita pastorale del Vescovo Ruzini (1), come: « correndo l'anno del Signore 1236, fu introdotta in questa Città di Bergamo la Compagnia de' Disciplinati bianchi, sotto l'invocatione di S. Maria Mad.na ». Il documento poi prosegue, riferendo come: « due furono li principali Oratori di questi fratelli: il primo in Borgo S. Leonardo nella Vicinanza di Santo Stefano, sotto l'invocatione di essa Santa, che è la Schola chiamata del Confalone seu Matrice di tutta la radunanza di essi, tanto della Città e Borghi, quanto della Diocesi di Bergamo.... Il secondo nella Città sotto l'invocatione di S. Barnaba e Lorenzo, che fu poi distrutto nella nuova fortificatione della Città »; e tosto aggiunge che: « queste due schole per capo di vera fratellanza de' suoi divoti instituti, costituivano un corpo solo.... ». Tra gli storici però, il solo Celestino, sull'autorità della regola del 1523, della quale riporta allo scopo l'intero primo capitolo, accetta il 1236 quale anno di fondazione (2).

Dall'altra parte invero stanno tutti gli altri storici, che fanno la nostra confraternita più giovane di un buon secolo e variamente pure ne spiegano l'origine. Scrive difatti il Peregrino: « Eodem anno 1336 multi alii operarii ingressi sunt in hanc vineam — cioè la Chiesa bergamasca — ad continuum laborem, quando una multitudo disciplinorum ob auctoritatem et consensum Reverendi D. Cypriani Longi, Episcopi Bergomensis, et Magnificae reip. Bergomi susceperunt Ecclesiam S. Barnabae Apostoli, quam postmodum in divum Laurentium etiam dedicarunt, ac nuncuparunt, et post haec Ecclesiam, et hospitale S. Mariae magdalenae prope Ecclesiam S. Alexandri in columna ex facultatibus suis, et elemosinis multorum Christi fidelium aedificarunt...»; ed aggiunge non senza nostra meraviglia: « Haec ex capite primo regulae ispius societatis » (3). Anche il Calvi, quantunque esplicitamente dipenda dal Celestino nell'affermare che di molto tempo prima era l'uso, anche in Bergamo introdotto, di disciplinarsi ad imitazione del B. Domenico Loricati, tuttavia col Peregrino ritiene che per « l'autorità di Cipriano Longo Vescovo primo di questo nome, si introdusse in Bergamo la confraternita de' Disciplini bianchi, or detti di Santa Maria Maddalena.... » e poco più avanti spiega come « fu loro la Chiesa assegnata di S. Barnaba, che poi si dedicò etiam a S. Lorenzo et era chiamata S. Lorenzino », e come « successivamente questa santa confraternita edificò la Chiesa, et Ospitale di Santa Maria Maddalena, donde poi ne trasse il titolo che di presente tiene » (4).

Dello stesso parere si dimostra il Mutio, quando, con evidente rife-

(1) Luigi Ruzini, veneto, fu vescovo di Bergamo dal 1698 al 1708. Compì la visita pastorale — la 19ª tra quelle di cui si ha memoria nell'Archivio della Curia Vescovile — dal 1699 al 1704. Gli atti riguardanti la Chiesa e confraternita di S. Maria Maddalena portano alla data del 1703.

(2) F. CELESTINO DA BERGAMO (COLLEONI), *Dell'Historia Quadripartita di Bergamo et suo territorio*, P. II, Brescia, P. Bizardo, 1618, pag. 386.

(3) BARTHOLOMAEUS DE PEREGRINIS, *Opus divinum de sacra ac fertili Bergomensis vinea, etc.*, Brixiae apud Ludovicum Britannicum, MDLIII, Parte II, pag. 27 (retro).

(4) P. DONATO CALVI, *Effemeride Sacro-Profana, ecc. ecc.*, Milano, per Francesco Vigone, 1676, Tomo I, pag. 276, sotto il 4 Marzo.

rimento alle parole del Peregrino, attribuisce la fondazione della Chiesa e dell'Ospedale della Maddalena ad « una pia e Ven. Compagnia de' Battuti, cui interpose la sua autorità e consenso Cipriano Longo Vescovo di Bergamo l'anno 1336 » (1). Che se il Ronchetti, principe degli storici bergamaschi, non tratta direttamente l'argomento, favorisce di certo questa seconda versione, poichè, parlando del movimento del 1260 e delle derivatene confraternite, scrive: « Essendosi queste società divote, introdotte in quasi tutte le altre città, credo che anche i Bergamaschi guidati dal medesimo spirito abbiano allora abbracciato questo istituto.... non già prima d'ora come idearono i nostri scrittori » (2). Recentemente poi, il Roncalli (3), sull'autorità del Peregrino, ed il Monti (4), su quella del Roncalli, accettano senz'altro tale data.

Con siffatte testimonianze però, può parer azzardata una conclusione certa. È vero, che a prima vista sembra da preferirsi il 1336 e la connessa spiegazione: la nostra confraternita sarebbe cioè sorta in quell'anno, ma con altro nome e con sede entro le mura, a S. Barnaba, e solo alcuni anni dopo, quando edificò la Chiesa e l'Ospedale di Santa Maria Maddalena, sarebbe passata fuori della città ed avrebbe poi assunto la definitiva denominazione. Le ultime conclusioni storiche tendono infatti ad escludere, specialmente nell'Italia superiore, le confraternite di disciplinati, prima di quest'epoca (5). La differenza poi di cent'anni precisi, il silenzio che avvolgerebbe quel primo secolo di vita, silenzio certo in contrasto con la discreta serie di notizie che va dal 1336 fino alla soppressione, rendono sospetta la prima tradizione; nè una mistificazione sarebbe cosa infrequente in materia, dato l'amore spesso esagerato dei membri per la loro associazione e la rivalità, naturale, fra quelle simili istituzioni. E il nostro sospetto si accresce, quando nella medesima regola del 1523 leggiamo in testa ai capitoli una ingenua e graziosa narrazione del come ebbe origine la disciplina pubblica. È la Santissima Vergine che appare, nel 1263, corteggiata da santi, a frate Raynero, consegnandogli una lettera per il Vescovo di Perugia: questi, dopo varie renitenze, l'accetta, ma non può leggerla, se non dopo avervi celebrato sopra la S. Messa: la legge allora al popolo; e diceva: « Apprehendite la disciplina azo che lo Signore alchuna volta non se adiri, e voi periscati de la via iusta »: la narrazione si

(1) MARIO MUTIO, *Sacra Istoria di Bergamo*, Milano, Vigone, 1719, Parte III, pag. 46.

(2) GIUSEPPE RONCHETTI, *Memorie Istoriche della Città e Chiese di Bergamo*, Bergamo, Natali, 1807; Tomo IV, Parte II, pag. 115.

(3) ANGELO RONCALLI, *La Misericordia Maggiore di Bergamo ecc. ecc.*, Bergamo, Sant'Alessandro, 1912, pagg. 83-84.

(4) GENNARO MARIA MONTI, *Le Confraternite Medievali dell'Alta e Media Italia*, Venezia, « La Nuova Italia », 1927, vol. I, pagg. 279-280.

(5) Cfr. MONTI, *op. cit.*, vol. I, pag. 197 sgg. Del resto è proprio due anni prima che inizia la sua opera fra Venturino da Bergamo e benchè non si trovi neppure un lontano accenno a tale derivazione, certo l'esempio suo dovette entusiasmare: forse anzi si potrebbe pensare al raccogliersi nella confraternita nostra di quanti, fallito il moto del frate, non volevano abbandonare l'attraente loro pia pratica. Cfr. MURATORI, *Dissert. 75* (Edizione di Milano, Società dei classici, 1887), pag. 545; ed anche G. CLEMENTI, *Il B. Venturino da Bergamo*, Vaticana, 1904.

chiude dicendo come « nessuno romase in la citade [di Perugia] che non fusse nudo facendo la disciplina » e come d'allora « a tutti sono manifestati li premii de la disciplina per tutto lo mondo de li piani ». L'esser vivo nella confraternita tale racconto, qualunque ne sia il valore storico, sembra favorire una dipendenza, sia pure lontana e mediata, dal moto del 1260. Si tratta però sempre d'argomenti non apodittici e che non ci possono quindi dare che una certa probabilità.

Tuttavia sarebbe già un buon risultato, se una considerazione più attenta delle due serie di testimonianze non scemasse di molto il valore di tale conclusione. Il primo gruppo mette capo alla regola del 1523, dalla quale è naturale far dipendere le altre edizioni (1), alle quali poi senza difficoltà si può riconnettere anche l'affermazione posteriore, degli atti della visita pastorale del vescovo Ruzini.

La seconda serie invece, tutta ed evidentemente s'appoggia sulle parole del Peregrino, che risalgono al 1553 e che si presenterebbero pure come fondate nella regola.

Ora, quella che a quel tempo era in vigore, non poteva essere che la citata del 1523, poichè altra non fu stampata fino al 1612 (2).

Verosimilmente quindi sarebbe caduto in errore il Peregrino, leggendo 1336, là dov'è stampato 1236. Non si può tuttavia nascondere una non lieve difficoltà: egli parla anche dell'autorità e consenso dato dal vescovo Longo (1309-1338) alla nuova associazione, del che non vi ha cenno alcuno in detta regola, come del resto nemmeno nelle seguenti: ciò legittimerebbe la supposizione che altre fonti, non indicate, avesse sott'occhio, e così si riconsoliderebbe la sua testimonianza. Non si tratta dunque neanche qui di certezza. Ma è pur degno di nota anche il modo solenne, e che par quasi aver di mira l'affermazione del Peregrino, con il quale lo stesso Ministro Generale Giorgio Vavasore, presentando a tutti i confratelli della città e diocesi la rinnovata regola (1612), asserisce che: « ove tutte le altre confraternità.... sono nate nella nostra età, o poco più avanti, questa in Bergamo nell'Hospitale, e Chiesa di Santa Maria Madalena, ove tuttavia persevera, fu formalmente istituita e principiata in sin nell'anno 1236, come chiaramente lo mostra la Rubrica della Regola antica ». E tanto ritenevasi sicura questa data che, per togliere il contrasto, di sopra accennato, tra essa e quella del racconto di Frate Raynero, si pensò senz'altro a mutare questa dal 1263 nel 1236 (3). Del resto è difficile che coloro che curarono l'edizione del 1523, non avvertissero tale differenza e, se avvertitamente la lasciarono, potrebbero darci così un'altro argomento per il 1236, anzichè per il 1336. Anche questa data quindi e la connessa spiegazione, secondo la quale si dovrebbero ammettere in origine due confraternite distinte, una entro le mura, quella di S. Barnaba, ed una fuori, quella di Santa Maria Maddalena, probabilmente coesistenti, ma forse preesistente la seconda, quale Matrice di tutte le altre, ha le sue probabilità e non si può affatto

(1) Anzi, la regola del 1612 esplicitamente afferma tale dipendenza.

(2) Cfr. Prefazione alla regola del 1612.

(3) Cfr. Prefazione alla regola del 1612.

(4) Così, mi pare, fa il MONTI nell'*op. cit.*, vol. I, pag. 279.

trascurare come fosse la semplice affermazione d'un seicentista (4); molto più che se al Celestino si possono rimproverare errori, anche gli altri non se ne possono dire immuni.

Così stando le cose, bisognerebbe concludere tutt'al più per una maggiore probabilità pel 1336 e basta. Fortunatamente invece, in grazia di un codice della regola, conservatoci nella Civica Biblioteca di Bergamo e finora inesplorato, possiamo pervenire ad una conclusione certa. Si tratta di un ben rilegato volume in quarto, pergameneo, composto di trentun fogli, oltre le guardie di coperta, scritti in impeccabile gotico calligrafico su rigature ancora evidenti e con inchiostro nero e rosso, con una media di quindici linee per pagina; mancano talora le iniziali, e lo spazio per esse lasciato rivela l'intenzione di farle miniare, mentre la pergamena e la scrittura peggiorano negli ultimi fogli, facendosi questa anche molto più piccola; l'uso delle abbreviazioni è costantemente forte: i competenti in paleografia lo giudicano del secolo XIV (1).

Consta di tre parti nettamente distinte: dapprima quasi a modo d'introduzione vi sono le conferme e le indulgenze, con la storia di Fra Rainero, già menzionata a proposito della regola del 1523, ma datata dal 1273; poi seguono i capitoli in numero di trentotto e generalmente brevi, che costituiscono però la parte più rilevante (dal foglio 11^o al 25^o); da ultimo si legge una specie di Direttorio per le pratiche di pietà e l'uso della disciplina, da farsi in congregazione, seguito da un breve laudario. Pur mancando d'intitolazione generale o di altro accenno in proposito, data la rispondenza dei capitoli con quelli del 1523, non può rimaner dubbio che si tratti della nostra confraternita, molto più che, passando ad esaminare partitamente la prima parte, la sola che per ora direttamente ci interessa, ci troviamo subito dinanzi alla approvazione del vescovo Longo, menzionata dal Peregrino e dopo di lui dal Calvi.

Eccola senz'altro, come c'è conservata:

«(C) Ipriano per la dio gratia veschovo de Bergomo dise sempiterna salute in Dio a tuti e caduni fideli de xpo li quali cercarano la presente scriptura. Volenterì intendemo a la salute de quolori li quali se condole di propii peccati et excessi. Et a utilidade de quolori li quali se vole disciplinare a ben fare simelmente como humilitade se inclineno. Cunzosia cosa che adoncha cossi como el me sia sopravvenuto et noi habiemo recepto et accepto in questa nostra citade cossi como è piazuto a dio una congregatione di devoti in questi proximi di

(1) Del resto, confrontando il codice con la regola del 1523, quello appare evidentemente anteriore e non di pochi anni: infatti le varianti, sia nella forma, sia nel contenuto, danno l'impressione d'un lavoro lungo, di anni ed anni, con vari anelli intermedi.

L'assenza poi nel codice medesimo d'ogni allusione all'appellazione, od anche solo alla Chiesa, o all'ospedale di S. Maria Maddalena, lo farebbe riportare ai primi tempi della confraternita, chè all'inizio essa, come verrà dimostrando, aveva altro nome ed altra sede: vi fa però difficoltà il carattere complesso dell'organizzazione. Comunque la nostra argomentazione per l'origine di tale istituto non si fonda sull'età del codice, ma soprattutto sulla approvazione del Vescovo Cipriano in esso conservataci.

sia formata e fornita la quala è appellata compagnia di disciplinati in ogni statuto in remission de li soy peccati. E a la gratia de xpo da fir impetrada più devotamente se batte como la propria voluntade. Et a la congregatione medesima da fir conservata et augmentata in ben e li hano fati.... asay ordinatione necessarie e honeste li quali imputo e como diligentia a noy habiemo veduti et examinati. E crediray secondo Dio che quela congregatione sia bona e iusta de la quala a dir de plusor degni de fede credemo.... messi e servati li ordinamenti e statuti. Noi prefato cipriano per la dio gratia veschovo de Bergamo cun quela auctoritate pontificale la quala useno per questo presente privilegio affirmemo la medesma congregatione cossi stagando in bona dispositione e li soy ordinatione e statuti de sopra.... messi. A instantia de la dita congregatione misericordiosamente concediamo a ogni e caduni personi li quali porriray li soy elemosine a li necessitade de la dita congregatione per cadune fiade Quaranta di de indulgentia de li penitentie inzonte a 'si. Ne la testimonianza de li quali hamo voluto e comandemo sia fato lo presente privilegio et affirmato cun lo nostro sigillo pendente.

Dato ne lo episcopale castro de gorlo a quindesi del mese de ottobre MCCCXXXVI Indictione quarta ». E tosto segue la dichiarazione: « (In) Lo nome de xpo per asempio de lo autentico relevato et esaminato autentico ».

Dopo aver riportato tale prezioso documento, poco sarebbe da aggiungere: si parla della nostra confraternita come sorta in quei giorni; per nulla vien nominata quale confraternita di S. Maria Maddalena: la tradizione che fa capo al Peregrino ottiene così la sua piena conferma (1). Se poi il 1236 sia un errore casuale, o una sostituzione intenzionale, o una variante sorta casualmente e volutamente mantenuta, non si può dire con certezza, ma forse la seconda e la terza ipotesi paiono più vicine al vero, se si pon mente soprattutto allo strano silenzio che la regola del 1523, in evidente dipendenza dal codice (2), serba intorno all'approvazione ed all'indulgenza del vescovo Longo; ed è pure notevole che lo stesso avviene per tutte le altre edizioni, che difficilmente potevano ignorare la menzione fattane dal Peregrino, dal Calvi, dal Mutio.

Comunque non s'intende con ciò d'escludere l'uso della disciplina, anche collettiva, prima del 1336: lo vieta lo stesso codice, quando, a chiudere questa prima parte, introduttoria, ricordati ai confratelli i vantaggi provenienti da tal pio esercizio, riporta il seguente breve di Giovanni XXII:

(1) Dico « tradizione che fa capo al Peregrino », perchè l'esame del protocollo e del seguente primo capitolo del codice — unica regola alla quale possa qui riferirsi lo storico, chè quella del 1523 ben altro afferma — dimostra non esser quella citata, una fonte sufficiente, nè sappiamo dove altronde abbia il Nostro attinto il resto, che asserisce.

(2) Se tale evidente dipendenza della regola del 1523 dal Codice fosse immediata, la falsificazione sarebbe accertata. Tale immediatezza mi sembra però assai improbabile (cfr. nota alla pag. prec.).

« (I)ohanes papa vigesimus secundus et episcopus servus servorum dei.

Dillectis filiis et fratribus beate marie batutorum Bononiensium, Mediolanensium, Laudensium, Pergamensium. Aliunde et ubicumque et undecumque.

Salutem et Apostolicam benedictionem solitam. Vere sedes apostolica pijs votis et honestis petentium favorem.... impertiri. Ea propter dillectis in domino vestris postulationibus grato coherentes assensu.... a nostris romanis pontificibus sive per privilegia sive alias indulgentias vobis et hospitali et loco concessas nec non liberales exemptiones secularium exactionem Regibus principibus et aliis xpi fidelibus.... vobis et hospitali predicto et domo indultos sicut iuste et pacifice ob iniunctis vobis et per vos eidem hospitali predicto et domo Auctoritate apostolica confirmamus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam confirmationis infringere.... usu temerario conterere. Quis autem hoc attemptare presumpserit Indignatione omnipotentis dei et beatorum petri et pauli apostolorum eius se noverit incursum.

Data avinioni quarto idus madii pontificatus nostri anno primo ».

Nel 1317 quindi già v'erano a Bergamo i battuti e l'ottener essi tale documento pontificio prova che erano pure organizzati in qualche modo. Quali poi fossero i legami che li stringevano agli altri destinatari, lo indica probabilmente ancora il codice suddetto, quando, prima della conferma di Papa Giovanni XXII, parlando dei vantaggi che s'ottengono coll'esercizio della disciplina, o comunque coll'appoggiarla, scrive che ciò rende « partecipevoli de li indulgentie e de tuti li beni e orationi de l'ordini de li frati heremitani predicatori minori e del carmeno »; aggiunge poi « e de sancto michaelo da busto da Bologna secondo ch'apare per speciale gratie a la dita compagnia [la nostra] concesse »; e più sotto: « per privilegii scripti e aprovati ne li hospitali de sancta Maria de la misericordia de la dita compagnia [di S. Michele] di batudi ne la citade de bolonia de tuti li quali [privilegi] così sono registrati ed asempiati ne la citade de cremona ne la casa di batudi de cremona ne la visinanza de sancto Johanne novo ». Si tratta quindi soprattutto di vincoli spirituali: talora possono essi anche indicare una dipendenza d'origine e in questo caso avremmo una conferma, se ancor ve ne fosse bisogno, della inaccettabilità del 1236: qualunque sia infatti — impossibile ci è stabilirlo — questa confraternita di Bologna e di Cremona non può risalire oltre il 1260, come non molto oltre quell'epoca si possono riportare quelle di Lodi e di Milano, condestinarie dell'approvazione papale (1). Del resto l'opposizione dei Torriani al movimento del 1260 (2), non dovette troppo presto lasciar che in Bergamo si ripercotesse l'eco di quell'entusiasmo. Nel codice s'accennerebbe, sì, anche ad una conferma di Bonifacio VIII, ma non avendocela conservata, non possiamo sapere, se nominatamente fosse

(1) Cfr. MONTI, *op. cit.*, Vol. II, pagg. 269-272, 282, 280-282.

(2) Cfr. L. A. MURATORI, *Annali d'Italia*, sotto l'anno 1260. RONCHETTI, *op. cit.*, *loc. cit.*

diretta anche ai disciplini bergamaschi, o se fosse solo una generale approvazione della pia pratica. Comunque è da ammettere che in Bergamo i disciplini, sia pure in uno stato di iniziale organizzazione, sono alquanto preesistenti al 1336 (1).

In quell'anno dunque, coll'approvazione del vescovo Cipriano Longo, pervennero all'unità; e di diritto cominciò a vivere quella confraternita, le cui scuole già da parecchi anni andavan costituendosi. La chiesa di S. Barnaba entro le mura fu il primo centro della congregazione e quando, ben presto, si sentì il bisogno di creare un'opera che fosse corona e simbolo dell'ottenuta unità e manifestazione suprema della benefica vitalità del novello istituto, allora si sposterà quel centro — era naturale — a S. Maria Maddalena donde poi prenderà il nome definitivo questa gloriosa nostra confraternita.

Tale la nostra conclusione.

§ 2 — L'ANTICA FISONOMIA

Sulla scorta dei capitoli (2) contenuti nel codice suddetto e ricorrendo anche al direttorio spirituale, che li segue, vediamo ora di ricostruire la fisonomia antica (3) della nostra confraternita, che si proponeva per scopo di condurre « li homini li quali voleno dritamente vivere et usire de li peccati a la penitentia ».

A capo di tutti i disciplini, inquadrati nelle varie scuole della città e della diocesi, stava un Ministro Generale: lo si eleggeva dai loro rappresentanti radunati a capitolo la seconda festa di Pentecoste « in la citade de bergomo overo altrove ondo sera determinato » e durava in carica un anno; era suo compito visitar le scuole e stabilire il luogo del successivo capitolo generale, avendo diritto all'obbedienza di tutti « in te li soy comandamenti liciti e honesti » (capitolo XXXVIII).

Ogni scuola era poi governata dal suo particolare ministro, coadiuvato da consiglieri e da un canevaro. La loro elezione avveniva così: i confratelli sceglievano tra di essi da otto a dodici « de le meliore persone » perchè fungessero da « consiliarij » per « la meytade del anno che vene »; questi alla lor volta con « plena possanza e baylia »

(1) Una conferma vien pure dai capitoli stessi del codice, che rivelano, come mostrerò nel seguente paragrafo, una complessità non indifferente di organizzazione e una diffusione mirabile dell'associazione. Tanto più essi sono antichi e tanto più addietro va riportato il periodo che li ha preparati. Se anche solo sostanzialmente sono quelli approvati dal vescovo Longo, ciò basta, chè la complessità e la vastità delle regole è sostanziale, a farci risalire oltre il 1336. Che così sia, data la probabilissima antichità veneranda del codice (cfr. nota a pagina 19), non è difficile ammetterlo.

(2) Il proemio della regola del 1523 e, quello riferendo, il Celestino (*op. cit. e loc. cit.*) e finalmente, sull'autorità di questi, il Monti (*op. cit.*, vol. II, pagg. 46-7) affermano che gli statuti della nostra confraternita, furono « fatti e ordenati per lo ministro e li suoi compagni consiglieri ». Ma se ciò vale per i capitoli del 1523, non so, se e in che misura lo si possa dire di quelli del codice, quantunque in buona parte sieno essi passati nell'edizione del 1523.

(3) Non dico primitiva, perchè non sappiamo, almeno con certezza, se e in che misura la regola del codice contenga l'approvata dal vescovo Longo (cfr. nota a pag. 19).

eleggevano il ministro « da durare da Kalendo de zinaro persina a Kalendo de luyo primo sequente » oppure da luglio a gennaio (c. IV); ancora ad essi era demandata l'elezione di « uno bono e legale canevario » anche lui per sei mesi (c. V).

Tra questi ufficiali era così ripartito il governo della scuola: il ministro esercitava la suprema autorità e, mentre ai consiglieri spettava diminuirgli tale peso di generale direzione, il canevario faceva il servizio di cassa e teneva la contabilità.

Il Ministro infatti rappresentava la scuola al capitolo generale (c. XXXVIII), ne presiedeva le adunanze (c. III), regolava l'esercizio della disciplina (c. XVI); egli invigilava l'opera del canevario (c. VII) e d'autorità componeva le liti (c. VIII); da lui s'accettavano i nuovi (c. III), si perdonavano (c. XXIII) e si punivano (c. VI e XX) i rei; primo doveva accorrere al letto del compagno infermo e, in caso di morte, curarne il funerale (c. XIX); a lui si dovevano accusare i trasgressori della regola (c. XXX), a lui chiederne le dispense necessarie, anche totali, purchè non « oltre li statuti de la giesia » (c. XXI), a lui finalmente domandare un'infinità di permessi, come ad esempio per essere ammesso, un semplice confratello, in consiglio (c. XXVIII), per elevarvi proteste (c. XXXI) e così via, permessi tutti minuziosamente contemplati nei vari capitoli della regola. Affinchè poi una possibile assenza del ministro non recasse turbamenti o sospensioni nella vita della scuola egli doveva scegliersi un « luogotenente » che, in tal caso, a suo nome, presiedesse le adunanze (c. III), regolasse la disciplina (c. XVI), accogliesse i nuovi (c. III), punisse le mancanze (c. XXX) e concedesse dispense (c. XV, XXI); al luogotenente era riservato anche il compito di rappresentare, col ministro, la scuola al capitolo generale (c. XXXVIII), cosicchè pur non figurando tra le cariche maggiori, doveva di fatto avere nella scuola non poca influenza.

Di diritto però, eran certo i consiglieri a goder più autorità, dopo il ministro: come lui potevano dispensare dal regolamento (c. XXI) ed esigere dal canevario un rendiconto (c. VII): con lui, e partecipavano, raccolti a consiglio secreto (c. XXVIII), alle più importanti decisioni, quali l'espulsione d'un confratello (c. XXXVI) e la punizione delle mancanze più gravi (c. VI, XXXVI) e provvedevano ancora all'assistenza dei compagni infermi (c. XIX).

L'essere poi lo stesso ministro una loro creatura, doveva non raramente accrescere il potere effettivo dei consiglieri.

Il canevario, o canevario, partecipava invece assai poco al governo diretto della scuola: pensava alla registrazione del movimento finanziario (c. VII) e, come si deduce da un accenno per il versamento delle offerte straordinarie (c. XXIII), e dal compito impostogli di far celebrare per conto della scuola tre messe al mese (c. VII), faceva anche da cassiere, ufficio per altro intimamente connesso col primo e che, mentre era necessario, d'altra parte difficilmente da quello era separabile in una piccola società, quale la scuola; in tutto alle dipendenze del ministro e dei consiglieri, egli era tenuto a dar conto della sua gestione anche « alla mazor parte » dei confratelli, se ne fosse stato ri-

chiesto (c. VII): in un unico caso, quando cioè si trattava di decidere la espulsione di qualcuno dalla congregazione e d'applicare così la pena più grave, prevedeva la regola una diretta partecipazione del canevaro al governo della scuola (c. XXXVI).

A questa autorità, nell'ambito delle proprie competenze, eran concessi i pieni poteri, dacchè « cescaduna cosa la quale havera fata e ordinata lo ministro e li conscieri e lo caneparo » doveva esser « rato come se al fosse ordinato per la congregazione » (c. V).

Era pure stabilito che « nessuno.... volia habia officio volia no no' possa tor salario de operatione ni fadiga alcuna che habia a fare circa le operatione de la sancta disciplina, ma solamente staga a tore lo premio da la misericordia de dio como disse: Centuplum accipietis et vitam aeternam possidebitis » (c. XXXVII). E caso mai allora in alcuno più avesse potuto il desiderio di quiete che la visione, pura e semplice, del comando, la regola diceva pure che « caduni ufficiali.... eleti e da esser elezudi, zoe lo ministro, lo canevaro e caduno altro ufficiale » dovessero accettare tosto e « senza alcuna defensione » il peso che veniva loro imposto (c. XXVII).

Oltre questi dirigenti, si commemorano in apposito capitolo — e solo in quello — i sindici, incaricati dell'azione legale. In numero di due, ed anche più secondo il bisogno, dovevano infatti « prosequire defendere guarentare li beni e li rasoni de la congregazione » e parimenti « a tuto suo podere », ma allora soltanto « secondo lo mandato e la dispositione » del ministro, estendere la loro protezione anche sui compagni (c. XXIV). Come però venissero eletti, quanto durassero in carica, quali i compiti particolari, non dice la regola. Anzi, la dicitura sarebbe insufficiente, per noi almeno, a stabilire, se i sindici stessero accanto al ministro generale, o se fossero invece costituiti per ogni scuola (1), ipotesi anche questa non disprezzabile, concesso che si sia a quelle il diritto di possedere (2). Tuttavia, sul confronto di tale capitolo del codice (c. XXIV) con il corrispondente nella regola del 1523 (c. XXII) (3), soprattutto poi sull'esame della pergamena del 1364, più sotto riportata (4), si può ritenere certa la prima ipotesi ed ammettere quindi che i sindici fossero cariche generali, per tutte le scuole, non in ciascuna, costituiti.

(1) Nel codice invero « congregazione » può significare tanto « scuola » che « federazione di tutte le scuole » e « ministro » semplicemente, tanto « ministro generale » che « ministro particolare ».

(2) Dal codice non risulta troppo chiaro il regime finanziario della confraternita; da accenni qua e là sparsi, come ad esempio quello delle tre messe mensili (c. VII) e dal fatto che ogni scuola possibilmente doveva avere e di fatto ebbe ben presto il proprio oratorio da curare (cfr. C. XIV e CALVI, *op. cit.* passim) sembrerebbe dover ammettere che la scuola potesse avere beni proprii; più tardi però (par. 5, pag. 54) troveremo che quella di S. Maria Maddalena viveva con le elemosine dei confratelli, ma è forse una conseguenza dell'affermarsi dell'ospedale e del resto eran del tutto singolari le relazioni tra questo e quella scuola.

(3) Nel corrispondente capitolo infatti (il XXII) della regola del 1523, si legge che i sindici, secondo il parere ecc. ecc. potranno estendere la loro azione anche a favore delle compagnie, anzichè dei compagni, mostrando così d'appartenere per sè alla amministrazione generale. Nè si può pensare ad un errore di stampa per poco che si raffrontino i due testi.

(4) Cfr. § 3, pag. 32.

Comunque, una cosa è evidente: siamo di fronte ad una spaiante federazione di scuole, legate in preziosa unità e dotate d'altrettanto preziosa autonomia: forse non è questa l'ultima ragione dello splendore e del bene incalcolabile, che verremo poi ammirando.

Così organizzata, la nostra congregazione ammetteva nelle sue file tanto gli uomini che le donne; queste però v'appaiono in secondo ordine e piuttosto come un'eccezione: un solo capitolo (c. XXIX) le riguarda espressamente e le limitazioni ivi loro imposte non eran certo fatte per render preferibile la nostra alle tante altre allora fiorenti congregazioni.

Per l'ammissione, richiedeva la regola che « cescaduna persona, zoe homo » avesse « la etade de quatordecì anni almeno » e non fosse usuraio o disonesto (c. III). Doveva l'aspirante perdonare innanzi tutto « cun la bocha e cun lo core a tutti quelli che lanno offeso e offendeno e offenderano » e poi confessarsi (c. II). Si notava « la sua parentela e la visinanza donde ello è » per poi passarla a registro nell'atto dell'accettazione. Questa aveva luogo dopo due mesi di prova ed allora « se eli havera ben servata la regola, zoe la predita penitèntia in el dito tempo » veniva dal ministro solennemente rivestito della « capa » (c. III), che in quel frattempo dovea procurarsi insieme alla « scoriata » (c. XXXIII).

Quanto alle donne, unicamente sappiamo che esse solo « cun la licentia de li lor mariti se eli ne haverano overo di soy mazori se eli ne haverano alcuni » potevano essere accettate (c. XXIX).

Molti erano gli obblighi dei confratelli. Alcuni avevano piuttosto un carattere morale: così era proibito « andar a li taverni » come pure « per altri logi sozzi » e lo « zugare » e « biastemare » e « zurare per lo corpo ne per lo sangue del xpo ne per li sancti ne sancte de dio »; indice delle condizioni del tempo è poi la prolissità e particolarità nel proscrivere il mal costume (c. IX).

Altri erano piuttosto doveri religiosi: recarsi alla chiesa « omnia domane » e « odire la messa caduna festa anzi che al vada in altro loco » (c. XI): recita di dieci pater ed altrettante ave al giorno per i vivi e per i morti della compagnia ed « a reverentia de li X comandamenti de dio »; la confessione era prescritta cinque volte all'anno, cioè « in la festa de la nativitate del nostro signore yhesu xpo.... in la quadragessima.... in la festa de la pentecosta zoe pasca de mazo.... in la assumptione de sancta maria » e « in la festa de tuti li sancti » mentre la comunione « almancho doy fiadi lanno zoe in el di de la resurrectione e in el di de la nativitate de yhesu xpo (c. XIII); oltre « tuti li zezunij statuiti e ordinati per la giesia » era poi obbligatorio « in tuti li vigilie de la beata virgine maria » e « in quelli di patroni de la dita congregazione » e finalmente « in caduno venerdì o un altro di de omnia septimana » senza obbligo però d'altro, se cadesse in tal giorno anche una delle suddette vigilie e con le debite eccezioni per gli infermi o legittimamente impediti (c. XXV); le immagini di Dio e dei santi dovevano essere particolarmente onorate e ciascuno, diceva la regola, « se inclini e granda reverentia fazi denanze a lore » (c. XXII); quando poi uno moriva, tutti dovevano intervenire al funerale, e gli uomini

in divisa (c. XXIX) se si trattava di un altro uomo (c. XXXIII) come anche recitare cento pater e cento ave in suffragio del defunto (c. XIX).

Non pochi erano poi i doveri disciplinari: così era imposta la più completa obbedienza ai capi ed era « statuito e ordinato che nessuno de la dita congregatione ne olsi ne presumi singularmente ne privatamente ni cun altri personi chi non è de la compagnia ni cun strani personi murmurare contra quello serà ordinato per lo ministro i concieri e canevaro » (c. VI); tra di essi, i confratelli dovevano conservare con ogni cura la pace e sedare, se ci fossero, « le quistioni e discordie » soprattutto con sottomettersi al giudizio del ministro (1) (c. VIII); essendo severamente proibito il « circare la elimosina a nome de la congregatione » (c. XXII), si sopperiva alle spese con l'offrire ciascuno « ogni di de dominica uno denario usuale » (c. XXVI) e con lasciati testamentari obbligatori, « di quel che ye plase » a ciascuno; era tuttavia permesso accettare le offerte spontanee anche ai confratelli « fora de la citade o borgo o fora di logi propii de la congregatione » là cioè dove non ci poteva essere il canevario a riceverle, al quale dovevan però il più presto passarle: « in quello di overo lo seguente quando el sera [il confratello che aveva ricevuto l'offerta] venuto a la citade overo a lo loco ondo devenire [doveva la elemosina] » (c. XXIII); in casi straordinari, specialmente per soccorrere i compagni poveri ammalati o per il funerale dei defunti, il ministro imponeva, se non bastava il fondo di cassa, una « talia » speciale, fissandone la quantità e la scadenza (c. XIX); era proibito che alcuno « se obligi per altruy » senza licenza del ministro (c. XV).

Talora le prescrizioni assumono anche un carattere spiccatamente sociale: così il comandamento, secondo il quale ciascuno era « tenuto a fa far pace a soa possanza tute quele persone che hano lite e discordia in sema » e ciò sino « a comprometerse de cescaduna cosa per cavar via quella tale discordia » (c. VIII) e quello che dice « de no' andare in correre a lo rumore per partialitate » e diffusamente impone che nessuno « olsi ni presumi andar per la parte ne per occasione de parte a casa de alcuno popular ni de nobel in de possente ni de grande homo » non potevano non avere un benefico influsso « per lo pacifico stato del comune e del distretto de bergomo » (c. X), come delle condizioni turbolente dei tempi son viva immagine (2).

Il principale dovere però era pei congregati quello della pubblica disciplina. Le donne, pur partecipando alle adunanze — obbligate o no, non lo sappiamo — erano dispensate da tale pia pratica: « quelli doni — diceva la regola — siano tenuti a far ogni cosa che se contene,

(1) Il ministro quindi aveva come una giurisdizione morale sui confratelli della sua scuola, giurisdizione che non appare riconosciuta dall'autorità civile, ma la cui importanza doveva essere non poca: nel promuovere componimenti bonari e nell'evitare così azioni giudiziarie, quanti odii spenti in sul primo divampare! Comunque è questa una nota che si ritrova anche in alcune altre confraternite. Cfr. MONTI, *op. cit.*, vol. II, pagg. 68-69.

(2) Cfr. ANGELO PINETTI, *Minuzzoli di Storia Bergamasca*, Bergamo, Società Editrice Sant'Alessandro, 1928, pagg. 3-9.

in lista tutti e ordinamenti como fano li homini. Salvo che eli non siano tenuti a far disciplina » (c. XXIX). Tale pratica doveva aver luogo « in tuti li domenegy e feste de cescaduno anno comandati per la giesia, excepto la festa de la nativitate de yhesu xpo e de la ascensione e de la pentecoste »; era pure obbligatoria « in tuti li venerdì o sabati de la quadragesima e in la quinta e sexta feria e in lo sabato de la septimana sancta » (c. XVIII). In tali giorni i confratelli dovevano raccogliersi nell'oratorio della rispettiva scuola o, in mancanza di questo, da soli, nella chiesa del luogo ed ivi fare il pio esercizio: altrove, nè da soli, nè con altri, nè in quei giorni, nè in altri, si poteva darsi la disciplina e, ciò proibendo, aggiunge la regola: « perchè la dita congregatione non possa incorrer in cativa fama ni scandalo ni in alcuna heresia » (c. XIV).

Come poi si svolgessero tali adunanze, lo possiamo ricostruire anche in base al direttore spirituale, aggiunto, quasi in forma d'appendice, ai capitoli e che doveva seguirsi da tutte le scuole, pur essendo concessa al loro ministro la facoltà d'aggiungere, o di togliere, secondo che a lui, nelle varie circostanze, meglio paresse (c. XVI). Vestiti che si fossero, gli uomini, della propria cappa ed armati del proprio flagello, chè era espressamente vietato d'usare la roba d'altri, senza speciale licenza del ministro (c. XXXI), si cominciava con la lettura d'una introduzione, dove, ad eccitare la pietà dei convenuti, si ricordavano i benefici da Dio loro concessi, particolarmente poi quello di far parte della compagnia. Seguivano quindi nove esortazioni, distinte tra loro dalla recita di alcuni pater ed ave « cun sancta disciplina » che n'erano come l'entusiastica risposta. Si invitava a « laudare e benedire el nostro signore yhesu xpo e la beata virgine maria e tuti li sancti e le sancte de dio » ad impetrar grazia per sè e per le tante istituzioni, imprese e persone, già nella regola minuziosamente elencate. Così si doveva pregare « per la sancta sede catholica per la sancta giesia romana, per lo sancto sepulcro de yhesu xpo azo che dio nostro signore ne renda a noy xpiani lo dito sepulcro e che sempremay romagnia e perseveri in li mani de li xpiani »; e proseguiva: « per la citade e distreto de bergomo per lo bono e pacifico stato de bergomo e per li rectori e officiali de bergomo e per li consortii e hospitali e per le altre citade e per li peregrini e benefactori nostri e per tuti quei che sono de questa congregatione e per quei che sono in penitentia e per li persecutori e malefactori » (c. XVI).

Nelle esortazioni tali scopi sono poi bellamente sviluppati: si domandava « pas, amor e caritat per tuta la cristianitat » e si pregava « per misser lo Papa e per monsignor nostro da bergomo e per li nostri padri spirituali de questa terra e generalmente per zescadun rector e pastor de la sancta madre giesia chel signor dio ie presti dono e gratia che ay sapia.... ben rezer e guidar la vita sua che ay possa dar bono esempio al popolo mundano de ben far.... e che ay possa ben pacificar el popolo xpiano e destrepar fora ogni vitio et heresia che sia contra la madre giesia.... » per poi « andar a combater li infideli »; pur degno di nota è l'insistenza nell'invitare alla preghiera « per li merchadanti de la patria » dei quali si descrivono i pericoli, ed il ricordarsi

di « zescadu spiritual » come dei « quatro ordeni de observantia zoe frati minori predicatori carmelitani e heremitani ».

Talora, è vero, fan capolino anche i particolari scopi dell'associazione, come allorchè, accennando all'anime purganti, s'apre una specie di parentesi per ricordar le molte indulgenze concesse ai benefattori della compagnia, o come quando, parlando dei beni temporali, si esorta a farne elemosine con un evidente riferimento alle proprie opere. Nè vi manca una certa pretesa letteraria: ogni esortazione ed esempio, è disposta secondo uno schema comune: dapprima l'appellazione, « Fratelli mei e sorelli », poi l'invito a raccomandarsi al Signore e ad alcuni santi, quindi l'enumerazione delle grazie da chiedere, da ultimo s'invita alla preghiera ed alla disciplina. In complesso però, è un vivo palpito di sana devozione, che tutte pervade quest'esortazioni: Dio è « la sanctissima trinitade zoe.... padre.... fiolo et.... spiritu sancto che una cosa medesima »; la « memoria de la passione del nostro signor misser yhesu xpo » ritorna frequente, come il motivo in una melodia; Maria è chiamata « madre de misericordia e fontana de pietat advocata di peccatori »; di molti santi ardentemente s'implora il patrocinio e tra le sante sono esplicitamente invocate « la beata sancta maria magdalena et.... madona sancta catharina ». E così svolta la pia adunanza, chiusa poi da poche e brevi orazioni in volgare ed in latino (1), non poteva non scuotere ed entusiasmare ed in tale atmosfera far fiorire vivo e spontaneo il canto sulle labbra di quei divoti: le due laudi, che il codice ci ha conservate e che ne formano come il degno suggello, a parte il valore letterario, sono, più devota la prima, più accorata l'altra, magnifiche espressioni di fede e di pietà, la cui ingenuità e tenerezza lascia ammirati e commossi (2). Certo, da queste adunanze i confratelli dovevano ritornare alle loro famiglie ed in seno alla società con ardore di vita e di perfezione cristiana, ritrovando nell'adempimento di tal loro dovere, anche psicologicamente, la forza di compiere gli altri obblighi, ardui talora.

Nonostante tutto, era però umano non mancassero inosservanze e disordini ed ecco allora, accanto ai precetti, anche le sanzioni. La regola, mentre notava espressamente non imporsi sotto pena di peccato e giungeva persino a sapientemente proibire che alcuno vi si legasse, così, « per voto » o « per sacramento », severamente voleva che con pena « metuda » dalle costituzioni medesime, o « da fir metuda per lo arbitrio del ministro » fosse punita ogni infrazione (c. XX) e, perchè non si potesse far appello a scusante ignoranza, stabiliva ancora « che in caduno primo dì de domenica zoe dominicale de caduno mese » fossero « leti inter le persone de la regola tuti li prediti statuti e ordinamenti de questa congregatione » (c. XXXV). La pena, che quasi esclusivamente ritorna nei capitoli è l'espulsione ed uno di essi ne stabi-

(1) Cfr. Doc. N. 1, dove ho riportato quelle due, che per essere attribuite a vari autori, anche posteriori, hanno speciale importanza.

(2) Cfr. Documenti al N. 1, dove ho creduto bene di recarle per intero, data l'importanza anche linguistica e letteraria, ch'esse indubbiamente hanno.

liva, piuttosto con accuratezza, le modalità: soltanto chi « non se volesse remendare » doveva scacciarsi e solo dopo che « fosse sentenziado per lo ministro e conscieri de esser cancelato de la matricula de la congregatione »; che « may non sira cancelato se no primamente sera publicato in mezo del coro, zoe compagnia di disciplini quando ay fara la disciplina in fine dell'ufficio de la disciplina per uno di loro (i compagni) lo quale melio pariva e lo ministro.... et alo oldire e videre de caduno sira cancelado »; e finalmente, riprovata ogni forma secreta, ripeteva, conchiudendo, « che sieno »; i colpevoli, « abalotadi per lo ministro e li conscieri e canevaro e per la più parte obtento »: ci si scorge evidente la preoccupazione di far sentir grave la pena ed insieme di salvaguardarla da ogni ingiustizia (c. XXVI). Da espellere poi era l'iscritto, che nei due mesi di prova, « volia che se bata volia no », non si fosse procurata la veste ed il flagello (c. XXXIII); lo stesso era da fare con quei confratelli, che elemosinassero a nome della congregazione (c. XXII), o non trasmettessero tosto a chi di ragione le offerte per essa spontaneamente lor date (c. XXIII); ai mormoratori insubordinati (c. VI) ed agl'indisciplinati per più di quindici giorni alieni dall'accusarsi e riceverne la meritata penitenza (c. XXX), era riservata la stessa sorte; doveva infine essere espulso colui che senza giusto motivo declinasse l'ufficio nell'elezioni impostogli (c. XXVII), o che, accettata la sua elezione, si servisse del suo posto per far denaro (c. XXXVII). In caso di resipiscenza, il ministro commutava la pena, come meglio avesse creduto (ad es. c. VI), talora restando il reo anche interdetto da ogni ufficio (ad es. c. XXXVII). Unica altra pena a iure, per dir così, era quella assegnata ai bestemmiatori: « E se alcuno » — diceva la regola — « e se alcuno de la dita congregatione biastemiasse dio o sancti o sancte cada in tal pena zoe che el stagi sulo uso de la casa on se fa la disciplina e li sira batuto sema in principio de la disciplina e sema in la fine per cescaduno de quelli che se bate » (c. IX). Dell'altro ordine di pene, di quelle cioè ch'eran lasciate alla discrezione del ministro e che si potrebbero chiamare ab homine, di queste, alle quali qua e là accenna la regola (ad. es. c. XXXI), nulla sappiamo e solo per facile e legittima illazione ci si può comprendere la disciplina, che comunque era certo anche un istituto penale (c. IX).

Non mancavano però, per i fedeli, anche ricompense, sia d'ordine temporale, che spirituale, quantunque la soddisfazione ed il fervore, ch'essi ritraevano dal compimento dei propri doveri, specie dal supremo, già fossero premio ed allettamento. Quando uno infermava, il ministro ed i consiglieri, avvisatine dall'incaricato di « interquisire l'infermi » di quella contrada (c. XXXIV), lo visitavano almeno tre volte la settimana, ed anche più « se la infirmitade » fosse « granda », sovvenendo in caso alle sue necessità; se poi moriva « allora lo corpo morto debia fir vestito de la capa de la penitentia e de calzi cun la scorezata al brazo e sira — così sempre la regola — portato in mezo de la congregatione per li soy compagni che siranno eleti da lo ministro » e quindi posto « super uno sestorio » e poi con gran solennità, magari a spese della confraternita, seguivan le esequie e la sepoltura (c. XIX); delle tre messe che il canevaro doveva far celebrare una era « de spiritu

sancto per li vivi » confratelli, un'altra « per li morti » mentre poi la terza era « de sancta maria per lo bono e pacifico stato de la citade e de lo distreto de bergomo » (c. VII); con frase marcata ritornava poi spesso la regola a ricordare le molte indulgenze concesse ai disciplini ed alle donne loro aggregate (c. XXXIII), mentre nel proemio ai capitoli già aveva fatto notare, non senza una certa ostentazione che « insema numerati [li indulgentie] monteno in summa et a la quantade di cinquantadoy anni e vinti di per caduna volta che farano [i confratelli] la disciplina » e ciò oltre la spirituale unione coi quattro ordini, di sopra accennata (1).

Questi, i lineamenti della fisionomia antica, forse primitiva, della nostra confraternita, che già, prima di seguir viva nei secoli, dobbiamo fermarci ad ammirare: forse ci potrebbe anche essere qualcosa da apprendere ed imitare.

§ 3 — DALLE ORIGINI A S. CARLO

Così sorta, così costituita, la confraternita nostra iniziava promettente la sua vita, quale noi ora vedremo di cogliere attraverso alle manifestazioni esterne: non ne potremo ricostruire che le grandi linee.

« Malti » — già attestava il codice — « e infiniti per la dio gratia e misericordia e de la beata virgine maria e de tuta la corte celestiale pur adesso sono venuti e continuamente veneno a la sancta compagnia e congregatione de li batudi ». Ed una prova di questo subito sviluppo, la si può vedere nel fatto, che, sei anni soli dopo la formale costituzione, si poneva mano alla costruzione d'una chiesa propria e, poco dopo, si pensava ad aprirvi accanto un ospedale. Il luogo prescelto fu fuori delle mura, nel borgo S. Leonardo, accanto alla parrocchiale di Sant'Alessandro in Colonna. Probabilmente già v'esisteva una cappelletta, dedicata alla gran penitente del Vangelo, poichè il Ronchetti fa menzione di certi diritti del capitolo di Sant'Alessandro su d'una chiesa dedicata a S. Maria Maddalena, riconosciuti con bolla d'Innocenzo IV (2); nè per altro consta che nel territorio di tale parrocchia sorgesse altrove alcun oratorio in onore di detta santa. Comunque i lavori, incominciati precisamente nel luglio del 1342, in breve portarono a compimento la nuova chiesa, che veniva solennemente benedetta dal vescovo Bernardo Tricardo (1342-1345), il 18 Settembre 1344. Egli in tale occasione elargiva anche un'indulgenza di quaranta giorni a quanti devotamente la visitassero e riconfermava gli statuti dei disciplini (3), ai quali un privilegio dell'anno antecedente, « dato a Vignone adi III de novembre », come registrò poi la regola del 1523, assicurava già

(1) Cfr. § 1, pag. 6.

(2) RONCHETTI, *op. cit.*, Tomo III, pag. 76.

(3) Cfr. BART. DE PEREGRINIS, *op. cit.*, Parte I, pag. 10 (retro). — CALVI, *op. cit.*, Tomo II, pag. 465, sotto il 12 Luglio. — MUTIO, *op. cit.*, *loc. cit.* — RONCHETTI, *op. cit.*, Tomo V, pag. 87.

altrettanti giorni d'indulgenza, rispettivamente, da due arcivescovi e da tredici vescovi. Intanto andava maturando l'altra opera, che nel 1352 era ormai fatto compiuto. « Consta.... chiaramente dalle scritture esistenti nell'Archivio di questo loco », così asserisce la regola dell'ospedale, stampata nel 1641, « e particolarmente dal libro delle Proprietà, che il fondamento e principio di esso è derivato dalle due confraternità, o Scole de' Disciplini di S. Maria Maddalena, e de' SS. Barnaba e Lorenzo.... (1). Queste cominciarono l'anno 1352 a far acquisto di una parte dalla casa (esistente vicino alla chiesa nuova) per ivi custodir i Pazzi, Fatui, e Poveri Disciplini inutili (2), quale poi mediante l'aiuto Divino si andò in progresso di tempo dilatando, parte col mezzo di pie disposizioni de testadori seguite gl'anni 1356, 1361, e 1362, et parte per acquisti susseguenti dell'istesse scole ». Così s'allargavano i vantaggi nella regola ai disciplini concessi, così si fondava a Bergamo il manicomio, così aveva vita una delle più antiche istituzioni di tal genere (3). Nè in ciò s'era esaurita la vitalità della nuova confraternita, poichè nel 1363, demolita la prima chiesa ormai insufficiente, s'accingeva a costruirne una più vasta e più bella, quella che ancor oggi possiamo ammirare, sia pur con le vestigia d'un secolare martirio. Infatti ai sedici di marzo di detto anno, con numeroso concorso di popolo, dal vescovo Lanfranco dei Saliverti (1349-1381) venivan solennemente poste le tre prime pietre delle tre cappelle, « per ricognitione di che », aggiungeva la sopra citata regola dell'ospedale, « si obbligò l'hospitale a pagar ogni anno nella Domenica delle Palme una liretta di cera alla mensa Episcopale » (4). Quanto durasse questa fabbrica, non lo sappiamo; ma certo, per poco che la si guardi, bisogna ammettere che assorbisse per più anni l'attività della confraternita. Si tratta d'un bel esempio di semplice ed armonioso gotico regionale: ad una navata, l'ampio vaso, diviso in senso trasversale da archi, moderatamente a sesto acuto, che, appoggiati su pilastri addossati alle pareti laterali, salgono su, a sostenere il soffitto a travature scoperte e di misurata spiovenza, lascia contemplare, in tutta la sua maestosità, uno spazioso frontone in cui si aprono per tre archi, pure a sesto acuto e piccolissimi i laterali, le quadrate cappelle, voltate a crociera semplice. Di queste, la principale fu dedicata a S. Maria Mad-

(3) Non si trovi qui una difficoltà alla soluzione da me già data al problema dell'origine. Qui si tratta di una scuola dedicata e nominata di S. Maria Maddalena, certo dipendente da quella di S. Barnaba, alla quale è figlia forse primogenita e forse solo per adozione. Se la si nomina, ed al primo luogo, ciò lo si può bene spiegare dalla parte principalissima ch'essa avrà avuto nella costruzione dell'ospedale, fatta nel suo territorio, presso la chiesa propria.

(4) Il Roncalli afferma che nei primi tempi l'ospedale dava anche alloggio ai pellegrini, che fossero passati di là (*op. cit., loc. cit.*), ma con qual fondamento non so. Il Peregrino, scrivendo nel 1553 (*op. cit., Parte II, pag. 27 retro*) afferma che « in ipso hospitali multos infirmos, et mente captos, ac corpore invalidos » sostentava la confraternita. Uno stato del clero del 1577, pure attesta che in quel pio luogo « fatuae et inutiles personae aluntur ». Di pellegrini, nessun cenno: per la prima volta ne parla altrove la citata regola del 1641, ma ammettendo solo i disciplini iscritti all'alloggio. Cfr. par. 4, pag. 49.

(1) Cfr. RONCALLI, *op. cit., loc. cit.*

(2) Cfr. CALVI, *op. cit., Tomo I, pag. 320, sotto il 16 Marzo. Atti della Visita Pastorale del Vescovo Ruzzini.*

dalena, quella a destra alla Natività della Beata Vergine e l'altra agli Apostoli e santi tutti. Non pare che per allora si pensasse a decorare la chiesa, il cui precipuo ornamento restava quindi il portale di pietra, sempre a sesto acuto, recante in alto, scolpita a mezzo busto, la santa protettrice (1).

Ma tutto questo mirabile fiorire di opere presuppone una vasta e profonda diffusione della congregazione ed un grande movimento finanziario, che quasi assolutamente però sfuggono alle nostre indagini. Di questi anni infatti, un solo documento fu potuto rintracciare e non certo di capitale importanza. Si tratta di un atto notarile, per il quale, in data 22 ottobre 1364, i sindaci dello congregazione vendono ad un tal Andrea « filio emancipato domini Bertolaxii » ogni lor diritto d'azione reale e personale contro gli eredi di certo Alberto « quondam Benedicti de Feraris » per un lascito « in libris X imperialibus », fatto e non corrisposto all'ospedale di S. Maria Maddalena. Preziose conferme ed altrettanto preziose osservazioni si possono tuttavia sempre ricavare da questa veneranda pergamena. Da essa infatti sappiamo che i sindaci d'allora erano un « Betonus de Barzizza et Calendus q. alterius Calendi de Raude et Martinus Guarischi de Odonibus de Brembilla »: quindi essi erano scelti tra i membri di tutte le scuole e costituiti per tutte le scuole; quindi a Barzizza, a Brembilla, a Raude — luogo non identificabile — già la confraternita aveva i suoi adepti; quindi, considerata l'ubicazione di questi luoghi, essa era diffusa in buona parte della diocesi. Ma ancora: vi si dice che lo strumento presente fu redatto « in burgo S. Stephani, in vicinia S. Iacobi de la Porta » e, quel che più è notevole, vi si parla di « Societatis et Congregationis Disciplinatorum Sanctorum Laurentii et Barnabonis et hospitalis dominae S. Mariae Magdalenae Pergami qui unum corpus existunt »: quindi nel 1364 la casa, per così dire, madre e generalizia era ancor quella di città alta, quindi non ancora la confraternita si chiamava di S. Maria Maddalena, quindi si conferma la nostra conclusione riguardo all'origine della congregazione (2).

Ma dopo aver ammirato tutto questo fiorire di opere, dopo aver intraveduto tutta questa diffusione mirabile, ci troviamo dinnanzi ad un periodo — più d'un secolo e mezzo, cioè fino alla stampa delle regole del 1523 — assai disgraziato per la nostra storia. Sappiamo, che ai 5 di marzo del 1383, il vescovo Branchino Besozzi (1381-1399), evidentemente volendo por fine a questioni — era naturale del resto — sorte in proposito, dichiarava esser le scuole onninamente soggette all'ordinaria giurisdizione dei parroci (3). Nel 1428 s'ottenne « l'assoluta essentione per l'hospitale — così la regola di esso del 1641 — e sua Chiesa da ogni visita, e Giurisdittione di Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Vescovo, con obbligo di pagar ogni anno al-

(1) Il Pesenti (P. PESENTI, *Bergamo*, Tip. Arti Grafiche s. a.) pone questo portale, pur così semplice, tra i notevoli avanzi della architettura di quest'epoca.

(2) Cfr. Documenti, II.

(3) Cfr. GASDÌA, *op. cit.*, *loc. cit.*

l'istessa mensa episcopale due lirette di candele di cera, e ciò in virtù di una sentenza arbitraria di un Conte David Brembati, approvata e ratificata dalle parti». Ai 2 d'ottobre del 1469, insieme ad altri ospedali, anche il nostro riceveva l'esenzione dalle decime (1). Altro non sappiamo, se si accettano le molte approvazioni ed indulgenze, via via ottenute, elencate le ultime con fare computistico e sommate, quali vediamo soprattutto nella regola del 1325. Così si sa, che alla primitiva conferma degli statuti, quella del vescovo Cipriano, ed alla successiva del Bernardo, data insieme all'indulgenza, quando benedisse la chiesa antica, si vennero aggiungendo quella di Lanfranco Salvetti o dei Saliverti (1349-1381), quella di Branchino Besozzi (1381-1393) e più tardi, ai 12 gennaio del 1461, « dopo nuova correzione et regulatione d'essi » statuti, quella di Giovanni Barozio (1449-1464), e poi quella del successore Ludovico Donato (1464-1484) ai 2 di maggio, non sappiamo bene, se del 1465, oppure del 1469. Nè mancano approvazioni papali: una è di Paolo II (1464-1471) ed un'altra di Sisto IV, in data 2 giugno 1481: come già per le vescovili, così per queste dobbiamo lamentare la perdita dei testi, che qui ci servirebbero anche a stabilire se esse eran proprio per gli statuti bergamaschi, od invece d'indole generale, od infine dirette ad altre confraternite colle quali la nostra avesse qualche legame o dipendenza. E lo stesso si deve dire delle indulgenze, non inferiori per numero alle approvazioni. È il vescovo Besozzi che il 10 aprile 1397 concede una quarantena a chi fa la disciplina; un'altra elargisce l'11 marzo 1419 il vescovo Francesco Aregazzi (1403-1437); ai 20 di marzo 1461 il Barozio ed ai 17 di giugno del 1470 il Donato, oltre la solita quarantena per la disciplina, ne concedono una anche a coloro che stavano presenti alla lettura mensile della regola. Pio II poi il 9 aprile 1461 e Sisto IV il 2 giugno 1481, elargivano rispettivamente tre e quattro anni ed altrettante quarantene, sia a quanti praticassero il pio esercizio, sia a quanti congregati si fermassero ad udire le loro costituzioni (2). Questo, quello che sappiamo, nè molte, o grandi, possono esserne le deduzioni: la confraternita viveva e si rafforza. Ci sfugge forse così anche uno svolto importante nella storia di essa: da una parte è certo che il movimento del 1399 ebbe nel bergamasco la più viva, appena credibile, ripercussione e dall'altra consta che più tardi la nostra confraternita sarà chiamata e si chiamerà anche dei Bianchi: si tratta di una sola, tardiva espressione popolare, dovuta ad un'innegabile somiglianza, o si può invece parlare anche d'influsso diretto? (3).

Comunque gli Statuti non furon cambiati. Nel 1523, in Milano, essi per la prima volta, « novamente », venivan dati alle stampe; ne usciva un grazioso volumetto in caratteri gotici, rossi nelle intestazioni,

(1) Cfr. CALVI, *op. cit.*, Tomo III, pag. 135, sotto il 2 ottobre.

(2) Oltre la regola del 1523 cfr. CALVI, *op. cit.*, sotto le rispettive date; e gli atti della Visita Pastorale del Vescovo Ruzzini.

(3) Sul moto nel Bergamasco Cfr. Cronaca di Castello Castelli, in MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, Tomo XVI, col. 917 (edizione Milanese 1780) ed anche RONCHETTI, *op. cit.*, Tomo V, pag. 221.

recante sul frontespizio in un riquadro centrale una figurazione della santa patrona, che diverrà tradizionale nelle ulteriori edizioni della regola, pur raffinandosene le linee: la Penitente è ricoperta tutta dalle proprie chiome; sotto, illuminati dal sole, alcuni edifici, forse l'ospedale, forse la città, mentre a Lei si rivolgono supplichevoli — qui da due riquadri laterali — dei disciplini inginocchiati, dalle lunghe vesti, dal cappuccio a punta in capo e con il flagello alla mano. Della prima parte già osservata nel codice, scomparse le conferme e le indulgenze, non è rimasta che la storia di fra Rainero, sopra ricordata, preceduta da una brevissima prefazione, nella quale si presenta la regola, come « reformata e recapitulata » (1) e seguita da un'immediata introduzione agli statuti, così concepita: « Al nome del nostro Signore miser Jesu xpo. E de la beata vergene maria madre sua e de la gratia del spirito santo consentiente. Li infrascripti che affecta lo amore de la devotione de la penitentia se sono uno insemma recolti zoe congregati e nessuno de loro discrepanti. Concordevolmente hanno statuito che tutti li batuti de la citade e de la diocesi e, distretto da bergamo se debeno tenere a una medesima compagnia e congregatione e uno medesimo corpo li quali debiano vivere regere e gubernare e fare la sua disciplina e penitentia e menare la sua vita laudebelmente a honore de tutta la corte celestiale e in remissione de li soi peccati secondo la regula la quale li infrascripti capituli se contene ». Anche del direttorio spirituale, che colle laudi formava come la terza parte del codice, nulla fu stampato ed in suo luogo si trovano gli elenchi delle conferme e delle indulgenze sopra menzionate. I capitoli poi, non senza qualche meraviglia, li vediamo ridotti a trenta: il XXII ed il XXIII del codice uniti (c. 21); il X, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, e XXXVI soppressi; il XXXVIII preposto al XXXV (c. 29 e c. 30). Interessante è il confronto delle due redazioni della regola, anche se, trascurate le moltissime e preziosissime osservazioni d'indole filologica e quelle, pure frequenti, di solo carattere epesegetico, ci limitiamo a farlo in rapporto alla nostra storia. Quasi per nulla è toccata l'organizzazione generale: è tolta ai consiglieri, per riservarla al solo ministro, la facoltà di castigare e riaccogliere i ribelli pentiti (c. VI = c. 6); con la soppressione del c. XXI « De no far oppositione in no' dir niente in conseyo » pare probabile ch'esso diventasse secreto, tra i soli ufficiali della scuola; con quella del XXXVII, che si ponessero in uso, in qualche modo, salari e ricompense.

Anche per i confratelli le cose non appaiono molto cambiate: ai giorni assegnati per la disciplina vengono aggiunte tutte le feste della Madonna, degli Apostoli e quella di Santa Maria Maddalena, il cui culto pare così prevalere su quello degli altri molti santi invocati come patroni nelle preghiere della regola antica (c. XVII = 16); alla morte d'un confratello, non è più la sola scuola che per mezzo del canovaro gli fa celebrare una messa, ma tutti i compagni sono tenuti a farlo

(3) È qui dove si trova l'affermazione dell'origine al 1236: « ... la quale [disciplina] habbe principio e origine ne lo anno scurso [= scorso, passato] 1236 ». (Cfr. par. 1).

e soltanto in caso d'impossibilità devon supplire colla recita dei cento pater ed ave, mentre è severamente proibito cantare durante il funerale (c. XIX = c. 18); quanto poi ai trasgressori della regola, visto probabilmente, che ben pochi da sè chiedevano la penitenza al ministro, si fa obbligo ai compagni, che il sapessero, di ammonirli una, o due volte e poi d'accusarli essi all'autorità (c. XXX = c. 28); la soppressione del capitolo « Che se debia publicare li defecti del compagno anze che se canzeli » (c. XXXVI) ci dice infine abolito un modo d'espulsione, che certo si prestava ad inconvenienti, mentre quella del XXXII, « De no vestirse la capa del compagno », e quella del successivo, « De farse la capa », facilmente si spiegano, pensando alla loro minutezza ed al fatto che il XXXIII è sostanzialmente già contenuto nel III capitolo, « De la forma e modo de recevoir li personi in la dita compagnia ». Notevole indice dei tempi mutati è l'assenza del c. X, « De no' andare ni correre a lo rumore per partialitade », riguardante, come notammo, le lotte intestine della città. Significativo, per le più solide basi finanziarie della confraternita, è l'abolizione della « talia » straordinaria per gli ammalati poveri, quando a ciò non bastasse più il fondo comune (c. XIX = c. 18) e degno pur di nota è l'accenno all'ospedale, unico in tutta la regola, aggiunto là dove s'impone ai confratelli di lasciare, morendo, qualche cosa del loro per le proprie opere di beneficenza, premettendovi « a sustentatione [lascino] de la casa e di poveri che in quella hano desoso » (c. XVIII = c. 17).

Ma, anche se dalla regola non appare, l'ospedale sempre più accentrava l'attività della confraternita nostra. Sfuggito alla grande riunione dei molti e sparsi ospedaletti, decretata in omaggio alla tendenza del tempo (1), compreso poi probabilissimamente in quei pii istituti, ai quali il 14 aprile 1523 il Consiglio dei Dieci assegnava l'annuale sovvenzione di cinque moggia di sale (2), accoglieva nel 1532 tra le sue mura Girolamo Miani, che vi raccolse fanciulli abbandonati e donne traviate, allora forse pure fondando quella Compagnia del Divino Amore, che vi ritroveremo più tardi (3). A noi è però di particolare interesse la minuta d'un'ordinanza in data 18 luglio 1536 del Vicario Generale, trovata nell'archivio della Curia Vescovile: « In virtute sanctae obedientiae et sub excommunicationis poena » si fa obbligo ai renitenti « gubernatoribus Hospitalis divae Mariae Magdalенаe » d'accogliere tra essi i rappresentanti della scuola di San Rocco, debitamente eretta. Più tuttavia di questa bega, che dev'essere una delle tante, è per noi preziosa la notizia, che l'ospedale era allora governato « ex dispositione Regulae [?] ipsius societatis [cioè della confraternita] et ex antiqua consuetudine... per duos electos per quamlibet Scholam

(1) Tali riunioni si ebbero nel 1447 a Brescia, nel 1448 a Como, nel 1449 a Pavia, nel 1451 a Cremona, nel 1456 a Milano, nel 1465 a Pesaro, nel 1482 a Novara. Cfr. G. CAPRONI, *Ricerche su gli antichi spedali di Bergamo*, Bergamo, Mazzoleni, 1840, pag. 30 e segg.

(2) Cfr. CALVI, *op. cit.*, Tomo I, pag. 438, sotto il 14 Aprile.

(3) Cfr. PEREGRINO, *op. cit.*, Parte II, pag. 114. — CALVI, *op. cit.*, Tomo I, pag. 472, sotto il 22 Aprile, e Tomo III, pag. 106. — CARLO FACHINETTI, in « *Notizie Patrie* » del 1849, Bergamo, Mazzoleni, pag. 144.

disciplinatorum civitatis et burgorum Bergomi» (1). Parimenti ritrovata e parimenti interessante è una indulgenza del vescovo Pietro Lippomano (1517-1544) del 15 luglio 1542, pubblicata solo il 3 agosto «non obstante quod pauperculi Christi degentes in domibus dicti Hospitalis suo nomine questuaverint»; in tale concessione, avvertito come «Ecclesia et Hospitale Sanctae Mariae Magdalенаe civitatis Bergomi, in suis structuris et edificis ac elemosinis et subventionibus pauperum ad ipsum confluentium manteneri non possit, nisi suffragantibus aliquibus piis christifidelibus oblationibus» si presenta e si raccomanda al clero ed al popolo un tal «Iohannes Antonius de Obertis de Teliano nuntius per agentes nomine dicti Hospitalis deputatus» il quale, elemosinando, avrebbe girato per la diocesi; lo si raccomanda, imponendo ai sacerdoti di parlarne dall'altare e concedendo l'indulgenza di quaranta giorni a quanti lo appoggiassero e ciò per lo spazio di un anno (2). Si tratta di una misura straordinaria, o del modo ordinario di provvedere all'istituto? Non lo sappiamo; ma l'imposizione fatta al clero, l'essere tale elemosiniere di Tagliuno ed in qualche modo anche il crescente bisogno, sono indici della diffusione della confraternita e dell'incremento della sua opera. Quando due anni dopo, nel 1544, vi compiva la visita pastorale Vittore Soranzo (1547-1558), ancora semplice coadiutore del cardinale Pietro Bembo (1544-1547), si notava negli atti, registrando la visita a S. Maria Maddalena, avvenuta il 16 dicembre, che la disciplina, ivi esistente, era pure istituita nelle chiese di S. Bernardino, di S. Defendente, di S. Rocco — già da noi, trovata nel 1536 — e di Sant'Antonio, tutte comprese nei confini della vasta parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna; e vi si notava ancora che l'ospedale «habet de redditu argenteos 400 in 600». Era naturale che tutto questo sviluppo della pia casa portasse ad uno spostamento del centro dalla confraternita di S. Barnaba di città alta alla Maddalena di città bassa, nei sobborghi. Ma un fatto straordinario doveva determinarlo e precipitarlo: nel 1561 veniva mandato a Bergamo dalla repubblica di Venezia il generale Sforza Pallavicino per attuare quelle fortificazioni che già dal 1428, da quando cioè il Leone di S. Marco ebbe la città, aveva decretate, come a luogo di confine: ai 2 di novembre, calpestato ogni diritto dell'arte, della pietà e della storia, uno scoppio di mine distruggeva il convento di Santo Stefano dei domenicani e la parrocchiale di San Giacomo, per poi iniziare quelle mura, che restano monumento mirabile della strategia del tempo. La chiesa di S. Barnaba stava proprio in quel rione di cui, ciò che la polvere aveva risparmiato, demolì tosto il piccone (3). Così scompariva la culla della confraternita nostra: resterà la scuola di S. Barnaba, dove raccolta ben non sappiamo, ma passerà in seconda linea, mentre

(1) Cfr. Documenti III, sotto il 15 Settembre.

(2) Cfr. Documenti IV.

(3) Cfr. A. SALVIONI, *Origine delle antiche e nuove fortificazioni di Bergamo*, in «Notizie Patrie» del 1863. Ed anche G. CLEMENTI, *Il B. Venturino da Bergamo*, Vaticana, 1904, pag. 5.

(4) Cfr. Regola dell'Ospedale 1641, cap. I. — CALVI, *op. cit.*, Tomo I, pag. 276, sotto il 4 Marzo, ed anche gli atti della visita pastorale del vescovo Ruzini (1703).

quella della Maddalena ormai primeggerà ed anche il nome della intera congregazione sarà mutato (1).

Di pochi anni dopo infatti, abbiamo un'indulgenza del vescovo Federico Cornelio o Cornaro (1561-1577) proprio così diretta in data 26 marzo 1564 al « omnium Societatum Disciplinorum Hospitalis Divae Mariae Magdalenae Bergomi in civitate et Diocesi existentium Generali Ministro ». Tale documento è poi anche importante, perchè ci dà in qualche modo una descrizione dello stato dell'associazione: vi si parla infatti di un antico costume « complurium fidelium, quos disciplinos vocant, cum in civitate tum in diversis locis Dioceseos in pluribus scholis seu confraternitatibus distinctorum, statutis diebus in ecclesia convenienti, et inter pias preces Deo effusas, sibi ferreis catenulis dorsum cedendi et quam plurima alia charitatis opera exercendi » (3). E per render completo il nostro quadro, già tanto ridotto, dell'istituzione nostra immediatamente prima della visita di S. Carlo, oltre e più che il saper compreso l'ospedale nell'esenzione delle decime papali del 1565, si dovrebbe esaminare la regola « formata » nel 1573; ma purtroppo essa è perduta e nulla quindi sappiamo del come si reggesse allora il pio ricovero (2).

Comunque nel 1575 avveniva un colpo di scena. Ai 30 di settembre l' « Apostolico Santo Visitatore Carlo Borromeo convocate nella chiesa di S. Maria Maggiore le scuole tutte de' disciplini della città, e Diocesi, celebrò alla presenza loro la Santa Messa, indi li comunicò; dopo di che diede al Ministro Generale la regola comune in Milano impressa, perchè inviolabilmente osservata fosse dalle scuole tutte de' disciplini (3).

Probabilmente allora, egli unì ai nostri i congregati, spesso coesistenti, specie in città, del « Divino Amore » (4). Quattro anni dopo vedeva in Bergamo la luce un nuovo direttorio spirituale; soltanto nel 1612 appariva la nuova regola della confraternita e finalmente nel 1641 anche quella, riformata, dell'ospedale, pur esse stampate in Bergamo. S'introduceva così la riforma, imposta da S. Carlo? Nell'opuscolo del 1579 non manca la preghiera « per la Serenissima Signoria di Venetia et per li Clarissimi Rettori nostri di Bergamo » e « per li Reggenti e Presidenti d'Hospitali et altri luoghi pii e opere di carità », ma ciò non escluderebbe che tale direttorio, per altro affatto distinto dall'antecedente, possa essere quello in uso a Milano, debitamente adattato per i bergamaschi, piuttosto, dalla lettera del Vescovo Girolamo Ragazzoni (1577-1592), premessa alle orazioni e per la quale è autenticamente promulgato un breve di Gregorio XIII, contenente speciali indulgenze ai nostri disciplini, s'intravede che l'organizzazione della confraternita non è ancora mutata, perchè si parla di sindici. Nel secondo opuscolo, del 1612, così il Ministro Generale presenta

(1) Cfr. Documenti V.

(2) Cfr. Regola dell'Ospedale del 1641 nella Prefazione e primo capo.

(3) Cfr. CALVI, *op. cit.*, Tomo III, pag. 125, sotto il 30 settembre.

(4) Di tali unioni ci dà notizia il Calvi (*op. cit.*, Tomo III, pag. 106, sotto il 25 Settembre [1575]), ma non del tutto chiaramente quanto al tempo.

i suoi capitoli: « havendo ritrovato, che la Regola stampata fino l'anno 1523 oltre che per la varietà de' tempi ha bisogno di qualche mutatione, si ritrova anco in mano di poche persone, si che ne restano prive le altre scole » d'accordo e con l'aiuto di « altri Signori mie precessori.... ne ho formato gl'infrascritti capitoli e quelli portati al Molto Mag. Sig. Ministro dell'Hospitale, e Signori Ministri e Sottoministri delle Scole, li quali sedono al governo d'esso Hospitale e con participatione de alcuni Ministri delle Scole della Diocesi, essendo che non si ponno ridur tutti insieme senza molta difficoltà e spesa, sono da essi stati approvati per Regola universale di tutte le scole della Città, e diocesi.... e hanno ordinato che siano dati alla stampa, conforme alla deliberazione fatta nel Capitolo Generale sotto l'ultimo Maggio 1610 ». Anche nel terzo opuscolo, del 1641, si presenta il nuovo ordinamento dell'Ospedale, come una riforma di quello del 1573, fatta dal « M. Consiglio reggente questo pio luogo », facendovisi pure minutamente la storia della laboriosa revisione (1). Si tratta quindi d'una riforma, per così dire, autotona: tutt'al più la si può dire di S. Carlo (2), in quanto da Lui particolarmente e dal suo energico atto si può forse ripetere l'aver capito l'inadeguatezza dell'antico regolamento e l'ardore di riforma, ridestato nei cuori. Del resto, come la nuova regola sia il naturale sviluppo degli antichi capitoli, conservandosi i caratteri locali e specifici della nostra confraternita bergamasca, apparirà evidente dal breve esame, che ne verremo ora facendo.

(*Continua*).

Sac. CARLO AGAZZI.

(1) Tale revisione durò più di un anno e in vari consigli fu approvato singolarmente ogni nuovo capitolo.

(2) Tale ad esempio la dice il Calvi (*op. cit.*, Tomo II, pag. 95, sotto il 4 Maggio).

Bala 7° Coggi. A. 5. 1/100.

CONTO CORR. CON LA POSTA - SETTEMBRE 1934 - XII - PUBBLICAZ. TRIMESTRALE



GIORNALI
DELLA CIVILTÀ BIBLIOTECA



STUDI
DI STORIA
E D'ARTE

ATTI DELL' ATENEO
DI SCIENZE LETTERE
ED ARTI

DIRETTORE
CIRO CA

Vol. VIII.

NUOVA SERIE (LUGLIO-SETTEMBRE 1934)

N. 3.

ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE - BERGAMO

BERGOMVM

BOLLETTINO DELLA CIVICA BIBLIOTECA
STUDI DI STORIA E D'ARTE

	pag.
SAC. CARLO AGAZZI, <i>Una gloriosa Confraternita bergamasca. I Disciplini di Santa Maria Maddalena</i> (contin. e fine).....	201
CIRO CAVERSAZZI, <i>L'ab. Giuseppe Rota e la macchina aerostatica. Versi inediti</i>	233
GIOVANNI ANTONUCCI, « <i>Domna et Domina</i> »	241

Appunti e Notizie :

Il ritratto del capitano garibaldino Paolo Mazzoleni — Per la cronistoria della Chiesa di S. Agostino (Giovanni Antonucci) — « *Bibliotheca Bergomi* » (G. Antonucci) — Carteggio di Romagnosi — Per la vita di Bartolomeo Colleoni — Trilogia francescana del p. Facchinetti — Pro e contro Angelo Mai (Gianni Gervasoni)

244

Bergamo antica e scomparsa :

TAV. XXV. Il capitano garibaldino Paolo Mazzoleni, ritratto a olio di G. B. Nodari.

Parte Speciale :

GIUSEPPE LOCATELLI, *Il Collegio Cerasoli in Roma e la città di Bergamo* (con 10 illustr. di cui 4 fuori testo)


1

PREZZI DI ABBONAMENTO

Associazione all'annata XXVIII	Italia e Colonie L. 25.—
	All'Estero L. 35.—
Prezzo di ogni fascicolo	Italia e Colonie L. 8.—
	All'Estero..... L. 10.—

Dirigere richieste con cartolina-vaglia

all' ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE — BERGAMO



BERGOMVM STUDI DI STORIA
E D'ARTE
BOLLETTINO DELLA CIVICA BIBLIOTECA A CURA DI CIRO CAVERSAZZI

**UNA GLORIOSA CONFRATERNITA BERGAMASCA
I DISCIPLINI DI SANTA MARIA MADDALENA ***

§4 — CONFRATERNITA ED OSPEDALE DOPO LA RIFORMA

Bello è fermarci a contemplare, giganteggiante nella maturità del suo sviluppo, quella vita di cui già abbiamo colto lo schiudersi, cercate le prime fattezze, accompagnati i passi giovanili. Ma poichè la confraternita nostra solo nel 1659, e leggermente anche allora, ritocò le sue costituzioni, limitandosi poi a semplici ristampe (1718-1753), noi ora, opportunamente accennando quelle varianti, la potremo ancora contemplare nella definitiva sua legislazione.

Al governo dell'intera confraternita troviamo ancora il Ministro Generale. Sempre eletto dal capitolo plenario, come questo è divenuto triennale (capo 36): poteva però durare in carica anche di più, fino cioè al nuovo capitolo, quando non si raccogliesse tale assemblea alla sua scadenza (c. 42). Ma lo si eleggeva «essendosi ciò sin'hora osservato» perchè «doveva anco continuarsi questa lodevole usanza» (c. 36): accanto a lui, talora al suo posto, o sopra di lui pure, troviamo ora il consiglio d'amministrazione dell'Ospedale.

Appellandosi ad un uso antico, la regola attribuisce al Ministro Generale l'erezione di nuove scuole di Disciplini Bianchi in città ed in Diocesi (1) (c. 46), e, come la regola antica, tutti obbliga ad obbedirlo (c. 48). Tuttavia il compito a lui assegnato, principalmente e quasi unicamente, consiste nella visita, che, almeno una volta durante il suo ufficio, doveva fare a tutte le scuole (c. 43) e che la regola considera in modo piuttosto particolareggiato. Doveva in primo luogo scegliersi

* V. il fascicolo I del corr. anno.

(1) Pare che anticamente ciò spettasse al Capitolo Generale. Cfr. Documenti III (1536).

un « Nodaro » al quale poteva aggiungere anche alcuni compagni di viaggio, ma così che in tutto non fossero mai più di cinque persone; l'ospedale provvedeva alle cavalcature e pagava il notaro, mentre alle scuole visitate toccava far le spese di vitto ed alloggio, che si raccomandava fossero modeste (c. 44); così egli passava incoraggiando, correggendo, sopprimendo, e, perchè più facile e più a proposito gli riuscisse tale compito, dovevano « tutte le Valli e quei del Piano di questa diocesi elegger un consigliere, il quale assista allo Sp. M. G. mentre farà la visita » (c. 45); con particolar cura andava verificato l'inventario di ciascuna scuola ed il notaio ne stendeva copia, che, con gli atti della visita dallo stesso redatti, passava poi all'archivio dell'ospedale (c. 43), nell'apposito « scancietto » aggiungeva, ricordando forse il riordinamento del 1636 (reg. osped., c. XVIII), la regola del 1659, che recava pure un ampio schema per il verbale (c. 43); tuttavia « essendo il governo dello Sp. M. G. molto grave e la diocesi ampla » gli era data facoltà di nominare un Viceministro generale ed anche più, che a suo nome e secondo i suoi comandi compissero le visite, dov'egli non si poteva recare (c. 50); la regola del 1659 non parla però più che di un Viceministro solo, eletto dal capitolo generale e con diritto di successione, se nel triennio venisse a mancare il ministro (c. 42), mentre a questi, forse a temperare zeli intempestivi, inculca di ritenersi difensore e protettore delle scuole (c. 46). Anche la convocazione del capitolo generale assume nella legislazione della riforma una codificazione più estesa e più minuta, ma il Ministro Generale ha molto perduto del suo potere. È infatti il « Mag. Consiglio del Ven. Hospitale », che, sia pure « con partecipazione del Sp. M. G. » un mese prima indiceva il capitolo generale, invitando tutte le scuole ad inviarvi i loro rappresentanti e le loro deliberazioni, comunicando perciò ad esso anche le cause da discutersi (c. 37); al consiglio dell'ospedale spettava, caso mai, dichiararlo impossibile e fissarne poi il nuovo termine di convocazione; di solito, lo si continuava a raccogliere a Pentecoste, ma ormai sempre nell'ospedale (c. 36) ed era allo « Sp. Nodaro » di esso che gli inviati dovean prima di tutto — « si come osservano », notava la regola, ma nel 1659 (c. 39) s'ampliava l'espressione e s'aumentava l'insistenza — dovevano presentarsi e consegnare « la loro elettione e autorità » (c. 39) ed avanzare le loro proposte, onde prima le prendessero in esame gli « Sp. Consiglieri del Ven. Hospitale » (c. 38); del resto il capitolo generale non ammetteva lunghe discussioni: la mattina, una messa solenne dello Spirito Santo (c. 41), poi la « refettione », e nel pomeriggio di faceva la « balottatione a bussole » del Ministro Generale e s'aprivano finalmente le discussioni (c. 42); nel 1659 si richiederà la partecipazione di metà delle scuole convocate per la validità del capitolo, il sì della metà dei convenuti per ogni approvazione (c. 36); nel 1612, è l'ospedale che deve sostenere le spese e solo era imposta ai convenuti una libera contribuzione « acciò... gli si fosse di minor danno » (c. 40), ma nel 1659 senz'altro si impone alle scuole un dividendo di esse (c. 44). In tal modo s'era trasformata l'organizzazione generale della confraternita nostra.

Ma anche quella speciale, di ogni scuola, ebbe la sua riforma, o,

meglio forse, uno svilupparsi naturale, che la riforma codificò, ed ampiamente. A capo c'è ancora il « Ministro », accanto a lui, ormai con personalità distinta, sta il « Sottoministro » e poi due « infermieri » che ricordano l'uomo designato per ogni strada a curar gli ammalati, che menziona la regola antica (c. XXXIV): queste quattro cariche erano annuali e formavano il vero corpo dirigente; perchè in esso non ci fossero unicamente elementi nuovi al comando, inculcava la regola di far Ministro il Sottoministro e di riconfermare un Infermiere, ma poi, più prudentemente ancora, voleva, come regola generale, l'interstizio di due anni. Accanto a questi ufficiali troviamo poi un « Tesoriero », che poteva essere anche non confratello e che tutt'al più durava un biennio, un « Cancelliere o Scrivano » ed un « Canevaro o Sacrista », i quali erano riconfermabili ogni anno, senza limite (c. 17). La elezione si faceva in seno alla scuola, premettendosi, e conchiudendola con speciali orazioni, che per la prima volta compaiono nel 1612 solo, stampate: eletto era chi conseguisse la maggioranza assoluta dei voti; non si riprovava tuttavia l'uso, dove c'era, di lasciar che il consiglio uscente nominasse il nuovo (c. 15); comunque non poteva essere nemmeno candidato chi fosse debitore della scuola e per chi fosse ecclesiastico, così gentilmente si stabiliva « si accontenterà d'astenersi dagli Uffici » e se ne dava come ragione la incompatibilità (c. 16); ciascun eletto finalmente doveva, come del resto era già in uso, « accettare con prontezza e essercitare con carità » il suo ufficio (c. 23). Interessanti sono le prolisse aggiunte introdotte in materia nel 1659, evidentemente per ovviare inconvenienti frequenti: non potevano suffragarsi tra loro padre e figlio; si doveva invitar tutti i confratelli alle adunanze e poi, come s'era introdotto per il capitolo generale, tenerle valide soltanto se i convenuti eccedevano la metà degli invitati (c. 15).

Assai meticolosamente avevano le varie autorità contemplate nella regola le proprie attribuzioni: il ministro ed il viceministro, in sostanza, poco hanno cambiato dell'antica fisionomia (c. 18), benchè il nome del secondo ritorni con più frequenza e l'ambito del suo sostituire appaia più vasto; era compito però degl'infermieri ora il visitar gli ammalati « consolandoli et essortandoli a pigliar li Santissimi Sacramenti » ed il provveder loro, se poveri, o da sè, o per mezzo della compagnia, od anche per altra via ad essi possibile (c. 19); al cancelliere era riservato tutto il lavoro di registrazione e di contabilità (c. 20), al tesoriere la cassa (c. 21) ed al canevaro così non era più rimasto che un compito dapprima disimpegnato forse in modo accidentale: «... habia in consegna tutti li mobili della Chiesa — così di esso diceva la regola — attenda con diligentia ad essa Chiesa, overo Oratorio, e particolarmente al tempo delle Solennità, soni le campane, serva alla Messa e faccia le altre cose necessarie e in particolare sia tenuto avisare tutti li Fratelli al tempo delle Congregazioni, che si dovevano fare » (c. 22). Sotto queste autorità, la scuola continuava la sua vita benefica: diventata però un po' un ufficio di finanza per sot tenere l'ospedale, essa ha una larga legislazione in proposito; per le elemosine era prescritta una cassetta a due chiavi, delle quali una doveva tenere il Ministro, l'altra il Canevaro ed all'apertura si richiedeva anche la presenza del Cancel-

liere, che tosto fatte passare al Tesoriere le offerte tolte, le doveva a lui addebitare sul registro (c. 25); con esse poi non si potevano fare spese straordinarie, senza sottoporle all'approvazione dell'assemblea di tutti i confratelli (c. 24); con esse il tesoriere non poteva provvedere neanche alle spese ordinarie, se non dietro « bolletta » stesa dallo scrivano e firmata dal Ministro, od in assenza dal viceministro; dell'amministrazione di esse doveva il tesoriere, al termine del suo ufficio, renderne stretto conto a due, deputati a ciò dal ministro (c. 20 e c. 21), il quale più tardi dovrà a sua volta darne conto, ed in primo luogo, al Ministro e Viceministro Generale « portando — così la regola del 1659 — specialmente il saldo della cassa del Tesoriere, o d'altri che avessero maneggiato e anco la nota dei debitori, crediti e effetti, con il tempo che si ritroverano debitori » (c. 18); dei beni posseduti dalla scuola si doveva ogni due anni aggiornare l'inventario (c. 28); ogni contratto d'alienazione o permuta richiedeva, pena la nullità, il consenso dell'ospedale, licenza che, aveva cura di notare la regola, si dava gratuitamente (c. 51); quando il Ministro Generale sopprimeva, anche temporaneamente, una scuola, tutto ciò ch'essa possedeva passava in mano all'ospedale, che disponeva delle rendite, pur tenendo un'amministrazione distinta di quei beni, onde poterli in caso di riorganizzazione restituire, ciò salvi sempre i diritti delle chiese annesse (c. 47).

Così trasformata, la scuola continuava ad essere aperta, tanto per gli uomini che per le donne, mantenendosi per queste le antiche limitazioni (c. 34). L'ammissione, abolito il periodo di prove, ormai avveniva così: dapprima il postulante si dava in nota allo Scrivano; quindi il Ministro deputava due confratelli per le opportune informazioni (c. 29); questi riferivano nell'adunanza della scuola (c. 31) e così pure poteva fare, di propria iniziativa, qualunque altro convenuto (c. 29); se l'aspirante risultava « ... heretico, ò sospetto di heresia... homicidiario, usurario, concubinario, bestemmiautore, diffamato di furti... macchiato d'altri vitij enormi... minore d'anni dodeci », senz'altra discussione doveva essere respinto (c.30): nel 1563, ritornando all'antica disciplina, di nuovo si fissano i quattordici anni come limite minimo d'età (c. 30): non risultando tali impedimenti, si passa alla votazione secreta e, se la maggioranza assoluta era per il sì, l'accettazione era compiuta (c. 31), escludendosi però anche qui, nel 1659, che padre e figlio potessero suffragarsi (c. 31). « Essendo accettato il Fratello, doverà esso confessarsi e comunicarsi e si esorta — così la regola — a fare la confessione generale e poi dal Ministro sia vestito dell'habito alla presenza degli altri Fratelli, il quale sarà bene, che sia prima benedetto dal Capellano o altro Sacerdote nel modo che sarà qui appresso descritto — l'opuscoletto del 1579 ancora l'ignorava — e il nome suo posto nel libro, o matricola, ove sono li nomi de gli altri Fratelli, li quali esso andarà ad abbracciar con l'habito, dandogli la pace » (c. 32); l'abito era a spese del confratello, ma in caso di espulsione e quando questi avesse disposto di non rivestirnelo morto, passava alla scuola (c. 33); « ... doverà essere — così era stabilito — conforme la professione di Penitente, cioè di sacco bianco, longo sino alli piedi con il Capuccio, e la Croce Rossa in fronte, il cordone da cingersi e la scoriata di corda, ò di catena per battersi, e

renderia ancora molta decentia, ò devotione se nel petto portassero l'Immagine del santo protettore di essa scola » (c. 3).

Quanto ai doveri, quelli che piuttosto costituivano un regolamento di vita e di perfezione cristiana in genere, sono ora raccolti e sunteggiati in un sol capo: ciascuno doveva « ricordarsi della sua professione e però usará modestia nel vestire, non portando arme se non per viaggio ovvero per qualche altra sua necessitá »; inoltre gli era fatto obbligo di riverir le immagini e le persone sacre, di procurar la pace, di fuggir luoghi e compagnie scandalose, di astenersi in via ordinaria dalle osterie, di non esser rissoso; « e in somma — conchiudeva la regola — si mostri servo di Dio » (c. 4). Anche gli altri doveri, quelli che, di carattere quasi esclusivamente religioso, riguardavano piuttosto il confratello, come tale, non occupano relativamente molti capi, benchè in genere vi sieno descritti in modo minuzioso: i dieci pater ed ave quotidiani sono ormai dimezzati ed il digiuno ristretto al solo venerdì (c. 8); la comunione invece è resa obbligatoria cinque volte l'anno, come la confessione, ed è raccomandata per ogni prima domenica del mese (c. 9); pratica nuova, troviamo ora quella dell'ufficio della Beata Vergine recitato insieme « ogni festa di precetto.... nell'Oratorio, la mattina... il Matutino, laudi e hore...., e il doppodisnare il Vespro e Compieta », aggiungendovi nella prima domenica del mese quello dei morti; avvertiva la regola che « dove le Scole non hanno oratorio particolare, li Fratelli non impediscano gl'Offitii Divini della Chiesa, ne la Dottrina Christiana, la quale anzi da loro doveva esser aiutata e favorita » (c. 6) e scendeva pure a regolare il segno di croce ed il saluto di pace all'entrare, a raccomandare il silenzio durante la pia pratica, finita la quale soltanto potevano uscire « con modestia e silentio, bacciati prima li piedi del Crucifisso » (c. 5); altra pratica, per la prima volta ora, dalla regola raccomandata è la partecipazione alle processioni (c. 10) raccolti sotto il « Penello » che ogni scuola doveva avere, con effigiata Santa Maria Maddalena e lo speciale Protettore (c. 2); anzi, la regola del 1659 aggiungeva un apposito capitolo per stabilire e regolare una processione generale di tutta la confraternita, alla quale, tenuta la domenica di Passione, dovevano partecipare, sotto il « Confalone », tutte le scuole della città e borghi e così visitare la Cattedrale, S. Alessandro della Croce e Sant'Alessandro in Colonna (c. 52); riguardo all'elemosina, ora non c'è più che una esortazione generale a ricordarsi in primo luogo della propria scuola e poi delle opere della compagnia (c. 11).

Quanto alla disciplina, essa è ancora l'opera per eccellenza, che, come diceva con marcato seicentismo il Ministro Generale nella prefazione alla regola del 1612, doveva « coi penelli dei flagelli, colle linee delle lividure, coi colori del sangue » far simile a Cristo il Confratello e che, trascurata, era l'unica causa di soppressione della scuola, che la regola contemplasse (c. 47). Ora però tale pia pratica non è più obbligatoria che per le domeniche e feste dell'Avvento e dalla Settuagesima a Pasqua, compreso il Giovedì e Venerdì Santo, mentre alla devozione delle varie scuole ed all'arbitrio dei loro ministri è lasciata e raccomandata una maggior frequenza. La pia pratica si svolgeva

così: dapprima « spogliatisi de' drappi, eccetto la camisa, e vestitisi l'habito di sacco di Penitentia » (c. 7), recitando il « Miserere », dicevano il « Confiteor », poi le litanie dei Santi ed un interminabile « Oremus »; quindi, dopo un proemio riboccante di tenero affetto, seguivano sette considerazioni sulla Passione del Signore (1), ciascuna chiusa con uno dei sette salmi penitenziali; da ultimo si recitavano varie preghiere per i bisogni propri, della compagnia, della città e della Chiesa e tutto si chiudeva con preci ai morti, a S. Maria Maddalena ed alla Vergine. In complesso appaiono duplicate le preghiere e dimezzata la penitenza (2).

E quanto alle sanzioni pure s'era alquanto mutato e mitigato. Un'ammonizione, una prima ed una seconda penitenza precedono l'espulsione, ormai riservata ai soli scandalosi — vocabolo tuttavia sempre largo — ed agl'insubordinati: essa era inflitta, per i confratelli, dal Ministro particolare, ma « con partecipazione » del Ministro Generale (c. 27), per quello, da questi, il quale poi sempre poteva perdonare (c. 48): comunque era consentito un appello legale dalla sentenza del Ministro della scuola al Ministro Generale e poi in caso dalla sentenza di questo al giudizio del Consiglio dell'ospedale e da questo finalmente in ultima istanza, al consiglio successivo (c. 49). Dei premi, che la regola riservava ai suoi fedeli, oltre tutte le indulgenze che abbiamo visto e vedremo accumularsi e che vengono accuratamente registrate, due specialmente ne considera ora: il soccorso nella vecchiaia ed i suffragi in morte. Quando infatti un confratello si ritrovava in età, povero ed incapace di mantenersi, doveva il Ministro della scuola sua darlo in nota allo « Sp. Nodaro del Ven. Hospitale », perchè, facendosi luogo, lo si ballottasse in concorrenza con gli altri per esservi accettato (c. 26). Quando invece uno moriva, il « Sacrestano » dava un segno speciale con la campana, dopo la comune « Ave Maria » dei morti, così indicando che il defunto era confratello e che dai compagni in modo speciale doveva essere suffragato; poi recava alla porta di casa del morto il « Penello », lasciandolo sino al funerale, nel quale, aveva cura di notare la regola, doveva precedere la Croce del clero; delle solennità e formalità delle esequie, delle quali la scuola continuava a pagar le spese in caso, nulla di sostanza s'è mutato (c. 12); di più ora, la prima festa dopo il funerale, i compagni recitavano i tre notturni dell'ufficio dei morti ed il rosario, chi non sapeva leggere, e il primo giorno di lavoro la scuola stessa faceva celebrare nell'Oratorio una messa (c. 13); invece la messa mensile per i defunti, come quella dello Spirito Santo e della Vergine, non è più obbligatoria, ma solo raccomandata (c. 14).

Questa la regola nuova, in sostanza, che tutti obbligava « in virtù di Santa obedientia »; abrogato ogni uso contrario; ogni scuola ne doveva tenere una copia, il Cancelliere la leggeva ai confratelli almeno una volta l'anno, quando si mutavano gli ufficiali, ma chiunque poteva

(1) Come negli argomenti (Orazione nell'orto - La cattura - Il giudizio - La flagellazione - La coronazione di spine - Il viaggio al Calvario - La crocifissione), così nella condotta delle considerazioni, si arieggia molto la « Via Crucis ».

(2) Di 33 Pater ed Ave « cum sancta disciplina » che troviamo nel codice, qui, sempre disposti ad intervalli durante il pio esercizio, non ne troviamo che 17.

sempre richiederla per una maggiore conoscenza (c. 1); dalla regola, o per la poca frequenza, o per il poco numero dei disciplini, od infine per la povertà delle scuole, poteva il Ministro particolare prudentemente dispensare, ma poi ne doveva far relazione al Ministro Generale (c. 35); un altro capitolo aggiunto nel 1659 disponeva « Che tutte le parti e ordinationi che saranno de cetero prese nel Cap. Gen. siano aggiunte alla Regola e mandate ad esecuzione in conformità delli altri capitoli di essa Regola, quando non siano contrarie e pregiudiciali alli ordini del Ven. Hospitale e siano doppo esso Capitolo subito fatte stampare e mandato una copia a tutte le Scole respetivamente in termine d'un mese.... e le spese d'essa stampa sia fatta dalle Scole tutte ad ratham e senza che vi concorra di cosa alcuna il Ven. Hospitale » (c. 53).

Non appieno tuttavia comprenderemmo questo nuovo assetto della confraternita nostra e le sue nuove proporzioni e la sua vita nuova, se trascurassimo di considerare l'ospedale nella saggia meticolosità della sua organizzazione e nella complessa sua grandiosità, quale rivive nella sua regola del 1641: così, ci faremo a scorrere brevemente anche questo terzo opuscolo, lasciando pur sempre alla storia del manicomio provinciale lo studiare quanto unicamente e particolareggiatamente in esso riguarda l'ordinamento interno del pio ricovero.

Alla diretta sua amministrazione, la due scuole fondatrici, evidentemente per necessità di cose, avevan dovuto finire coll'interessare anche le consorelle della città e dei borghi (1): ora queste « Scuole Reggenti » sono dieci e cioè: quella di S. Barnaba, di S. Tomaso, di S. Erasmo, di S. Lorenzo, di S. Maria della Pace in Sant'Andrea, della SS. Trinità, di S. Bernardino nel Borgo Sant'Antonio, di S. Defendente e di S. Bernardino del Borgo S. Leonardo (2) (c. I e c. II): i loro Ministri e Viceministri, regolarmente da esse eletti alla fine d'ogni anno, verificato dal Notaio dell'ospedale, ch'essi non fossero in debito, o in lite col pio luogo, erano i loro rappresentanti, nati, al Consiglio d'amministrazione: raccomandava perciò la regola di scegliere a tali uffici persone « civili, timorate di Dio, dotate di prudenza e d'esemplari costummi » (c. IV), pronte a faticare per il solo premio divino (c. IX) e, perchè tal Consiglio non risultasse esclusivamente di elementi inesperti, consigliava le scuole reggenti a far Ministro il Viceministro, sostituendo questo con uno nuovo, purchè — aveva cura di notare — « non risultasse questo disordine, che il Ministro fosse inferiore di grado o conditione al Viceministro ». I venti Consiglieri, così designati, eleggevano poi un « Ministro Maggiore » ed un « Tesoriero »: quello, che fosse

(1) Cfr. § III, pag. 35 fascicolo antec.

(2) L'ordine qui seguito è quello d'anzianità, quale facilmente l'ho ricavato dalla regola stessa, allorchè (c. II) secondo tale principio assegna il posto ai vari rappresentanti di queste scuole in Consiglio, alternativamente a destra e a sinistra del Ministro Maggiore. Quanto alla precedenza data alla scuola di S. Maria Maddalena su quella di S. Barnaba, facilmente è spiegabile senza infirmare quanto dicemmo nel § I sull'origine della confraternita (cfr. anche § III, pag. 31, nota 3). Degna di attenzione è invece la scomparsa della scuola di S. Rocco (cfr. § III, pag. 35), della quale l'ultima comparsa è a proposito della unione fatta da S. Carlo con essa della scuola del « Divino Amore » ivi pure eretta (cfr. CALVI, *op. cit.*, Tomo III, pag. 106, sotto il 25 Settembre).

almeno trentenne, « gentil'huomo, aggregato al Consiglio Maggiore di questa città » ed in virtù delle antiche regole e consuetudini, eletto « una volta in Città, un'altra nel Borgo S. Leonardo e un'altra nel Borgo S. Antonio, acciò caduna delle scole reggenti resti partecipe di tal grado » (1); questi, sempre « mercante nel Borgo S. Leonardo (dov'era l'ospedale) per maggior comodità del loco » (c. IV).

Era invece tra i Consiglieri che si sceglievano il « Viceministro » ed il « Contradditore »: il primo era nominato dal Ministro Maggiore (c. V) e lo poteva anche sostituire nell'avvalorare le sedute (c. II), non solo quando ne fosse delegato, ma anche nel caso che « per renitenza, o per altro suo interesse » quello ricusasse per tre volte di parteciparvi (c. VIII); il secondo era invece nominato dagli stessi Consiglieri ed era una specie di patrocinatore della regola (c. V). Pure in seno al Consiglio, venivano dal Ministro Maggiore (c. VII) costituite le dieci « Deputazioni » che, composte generalmente da tre membri (2), erano insieme commissioni di soprintendenza e di limitata e particolare amministrazione (c. XI): una pensava infatti alla Chiesa (c. XII), una all'adempimento dei legati (c. XIII), una a sorvegliare l'ordinamento interno dell'ospedale (c. XIV), una curava le « liti, heredità e substitutioni » (c. XV), una stipulava i contratti (c. XVI), una attendeva alla possessione di Urio (= Orio), una a quella dei Clementini, una a quella del Borgo (c. XVII) e finalmente una era preposta all'archivio (c. XVIII) ed un'ultima alla cassa (c. XIX).

In alcuni casi però, quando cioè si convocava il Capitolo Generale della Confraternita, quando si trattava di riformare la regola dell'Ospedale (c. III), quando, ricusando il Viceministro la successione, si doveva provvedere alla carica di Ministro Generale, rimasta scoperta prima del nuovo Capitolo plenario di tutte le scuole (c. 42, reg. dei discipl. 1659), quando di dar corso all'appello contro una sentenza del Consiglio antecedente (c. 49, reg. dei discipl. 1612), quando infine di stringer contratti d'alienazione, o di permuta d'immobili — nel qual caso era necessaria l'approvazione di due successivi Consigli —, allora s'aggiungevano agli ordinari ventidue amministratori una « Zonta », od « Aggiunta », composta di altri dieci confratelli, uno per ogni scuola reggente, da queste preventivamente designati nelle loro elezioni annuali (c. III), possibilmente nella persona dell'ex-ministro (c. IV); perchè questo Consiglio straordinario fosse valido, si richiedeva la presenza di diciassette (c. III), anzichè di dodici amministratori come di solito, e tutti avevano voce deliberativa (c. II, III e c. IX), avendo sempre un sol voto — secreto (c. II) — anche il Ministro Maggiore (c. VII), la cui partecipazione continuava ad essere in via ordinaria indispensabile (c. II e c. III), come il capo e l'anima dell'amministrazione (c. VII) al quale tutti dovevano obbedire (c. IX). Così, di anno in anno (c. IV), esclusa ogni ulteriore aggiunta (c. II), le dieci scuole della città e

(1) Si badi bene a non identificare il Ministro Generale della Confraternita ed il suo Viceministro con il Ministro Maggiore dell'Ospedale ed il rispettivo Viceministro: il confronto della regola dell'una con quella dell'altro lo esclude assolutamente, come del resto appare anche solo dagli estratti, da me fatti nel presente paragrafo.

(2) È ovvio che ogni Consigliere poteva appartenere a più Deputazioni.

dei borghi, accuratamente (c. I), provvedevano al governo ordinario e straordinario dell'ospedale, esigendone poi una dettagliata relazione, che, letta nella prima seduta del successivo Consiglio, andava quindi conservata nell'archivio (c. V e c. VII).

Così amministrato, il pio istituto continuava ad essere aperto a quanti, infermi di mente, o di corpo, o comunque incapaci di procacciarsi il necessario sostentamento, non potessero da altri venir soccorsi: si richiedeva solo che fossero cattolici, di buona fama ed almeno da dieci anni residenti nel bergamasco: erano esclusi, è vero, i pazzi furiosi ed i malati contagiosi, ma il Consiglio poteva sempre provvedere anche a loro, con sussidi a domicilio. Di fatto però, i beneficiati dovevano essere nella grande maggioranza poveri disciplini: fatto il bando di qualche posto divenuto vacante, erano due Consiglieri, ch'eran designati per ciascuna domanda, a corredarla delle opportune informazioni: in Consiglio i disciplini — e non dovevan esser pochi, dato lo sviluppo della confraternita — andavan preferiti, a parità di condizioni, e tra essi quelli delle scuole reggenti, purchè gli uni e gli altri fossero tali da almeno cinque anni (c. VI). Intanto poi, a tutto vantaggio dei confratelli, l'ospedale era andato aprendosi ad altro genere pure di beneficenza, alla quale per la prima volta, ed incidentalmente, accenna ora la sua regola: « e se al tempo della Fiera, ò in altro tempo venisse alcuno per alloggiare, asserendo di esser disciplino della Diocesi », riscontratolo sul registro generale degli ascritti, lo si doveva accogliere, fermo però « che per detto alloggio s'intende il puro letto senza spese cibarie » (c. XXIV). Comunque, lo scopo primitivo del pio ricovero era sempre il principale e di esso solo tratta propriamente la regola: sotto l'alta sorveglianza e direzione dei Deputati alla casa, che, per eccezione, erano ordinariamente quattro « scelti uno in Città, un altro nel Borgo S. Antonio, e due nel Borgo S. Leonardo, nel quale è situato il loco » (c. XI), un Governatore ed una Governatrice (c. XX) presiedevano con ampi e ben definiti poteri (c. XIV e c. XXV) rispettivamente alla sezione maschile e femminile: quando poi e per quanto lo fosse possibile, i ricoverati erano applicati al lavoro (c. XIV, XXIV e XXV). A sopperire però alle certo grandi spese, servivano i numerosi lasciti, sia di beni mobili, che immobili, accumulatisi attraverso i secoli (c. XV e c. XVII), e le elemosine dei confratelli: per questo, rinnovata ai singoli (c. IX) ed alle scuole, anche reggenti, la proibizione di cercarle, pena l'espulsione, si stabiliva che un « Questuante » percorresse la Diocesi, raccogliendo roba e danari (c. XXVII). E questi pure figura tra gli addetti salariati dell'ospedale (c. XX), come il « Nodaro » o « Cancelliero » (c. XXI), come il « Ragionato » (c. XXIII), il « Governatore » (c. XXII), la « Governatrice » (c. XXV), il « Fattore delle possessioni » (c. XXVI) ed il « Cappellano » (c. XXI). Quest'ultimo, alle dipendenze dei « Deputati della Chiesa » doveva servire ad essa ed all'ospedale, dal quale quella ormai completamente dipendeva (c. XII e c. XXI). Tali le grandi linee del pio istituto e le intime sue relazioni colla confraternita nostra e sua, la cui regola pienamente riconosce (c. XXVIII). ✓

Ed ora, riposando il nostro sguardo, ammiriamo lo sviluppo mirabile

soprattutto della legislazione, avvertiamo l'affermazione dell'ospedale, e per esso delle scuole cittadine, sulla congregazione tutta; che, se qualche volta appare un po' aumentata la lettera a danno dello spirito, se, meglio, l'entusiasmo iniziale ha ceduto alla posatezza della maturità, ricordiamo che è legge di natura non restar sempre fanciulli, anche se bontà e poesia lo facciano sognare.

§ 5 — L' ULTIMO PERIODO

Dopo la visita di S. Carlo, mentre maturava la riforma legislativa, un succedersi di conferme e d'indulgenze pontificie e vescovili, fomentava e manifestava a un tempo l'accelerato nuovo ritmo: dapprima, il breve di Gregorio XII, del 20 Dicembre 1578, che ricorda anche come i nostri disciplini si unissero « ... ad disciplinas faciendum, processionis associandas, et alia pia opera exercenda... »; poi è la lettera, colla quale il vescovo Gerolamo Ragazzoni (1577-1592), in data 11 Febbraio 1579, pubblicava quel breve, aggiungendo una sua indulgenza e lodando i Confratelli come coloro «... quorum ope, Ecclesia haec nobis commissa, non solum circa exercitium dictae Disciplinae, verum et instructionem vitae Christianae; et processionibus publicis, et aliis quam multis piis et charitatis operibus, commodum et continuum beneficium experitur et sentit... » (1); di una conferma, concessa da Clemente VIII nel 1604, e di un breve d'indulgenza di Paolo V, in data 19 Gennaio 1617, ci mancano i testi, gelosamente già conservati nell'archivio dell'ospedale (2); nel 1626, al 30 di marzo, il vescovo, cardinale Federico Cornaro (1623-1627), rinnovava persino nella formula, che però è alquanto più scorretta, l'elargizione dell'omonimo suo predecessore, introducendo, unica variante degna in qualche modo di nota, un « vel funiculis », che mitiga il descritto costume dei disciplini « ... sibi ferreis cathenulis... dorsum cedendi... » (3); più tardi finalmente, Innocenzo X, con due brevi del 15 settembre 1651, alla regola dava l'ultimo sigillo pontificio, così come essa lo recherà nel 1659, e rinnovava, fattele sue, quasi tutte le precedenti indulgenze, facendo così anche l'ultima concessione papale in favore della confraternita nostra, concessione della quale non abbiamo che l'ampio estratto stampato pure in quell'edizione (4). Così il rinnovamento legislativo era accompagnato da un rafforzamento dei doveri e dei diritti dei confratelli.

Ma, caratteristica pure di questo periodo è la supremazia, riconosciuta e fatta riconoscere, della confraternita nostra sulle altre tutte, che non eran poche nè poco fiorenti; supremazia d'onore, fondata nella maggior antichità, ma che difficilmente poteva esser disgiunta da un'attuale grandezza. Si tratta di una serie di documenti dell'epoca,

(1) Cfr. Introduzione alle preghiere del 1579.

(2) Cfr. Atti della Visita del Vescovo Ruzini e, per la prima indulgenza, anche la conferma del 1701 (doc. VII).

(3) La formula quindi è quella del doc. V.

(4) Cfr. l'appendice alla regola del 1612 ed anche gli atti della Visita Pastorale del Vescovo Ruzini.

proteste e sentenze, riguardanti le liti, sorte in occasione di processioni per la precedenza delle varie confraternite, dai quali tutti appare incontestato punto di riferimento, come il primo posto fosse della nostra ed in essa della scuola di Santa Maria Maddalena. Così, per scegliere l'esempio che più direttamente ci interessa, si legge in una sentenza del 1627, provocata dai disciplini di S. Bernardino ed a loro favore, come essi, per mezzo di speciali deputati « ...exposuerunt dictam scholam disciplinorum hatutorum S. Bernardini burgi S. Leonardi fuisse antiquissime et canonice institutam, vestibisque seu saccis albi coloris consuevisse indui more aliorum disciplinorum in hac civitate et Dioec. Bergomen. militantium sub vexillo seu invocatione et aggregatione Disciplinorum hattutorum S. Mariae Magdal. et subinde etiam solitam fuisse in processionibus, mortoriis et aliis ecclesiasticis publicis functionibus et actibus habere et obtinere primum et dignorem locum ante omnes alias congregationes et societates, excepta schola et confraternitate S. Mariae Magdal. praedicti burgi S. Leonardi, incedendo in processionibus.... cum vexillo particolari eiusdem scholae S. Bernardini immediate ante scholam S. Mariae Magdal. praedictae.... ». Soltanto nel 1649, tenendosi in Cattedrale una processione ai 4 di giugno, avvenne che gli orfanelli di S. Martino pretendessero, non sappiamo su qual fondamento, d'aver la precedenza su tutti i disciplini di S. Maria Maddalena; per evitar scandali, elevata protesta da parte del Ministro Generale davanti al Provicario, per bocca dei ministri della scuola della Maddalena e della SS. Trinità, le scuole dei nostri sfilarono per quella volta davanti alla croce degli orfanelli; la protesta fu poi rinnovata per iscritto nel pomeriggio di quel giorno stesso ed in base ad essa fu citato e comparve, subito l'indomani, il rettore degli orfanelli a render ragione in Curia del suo operato, con quale conclusione il documento non dice, ma è facile certo il supporla.

Comunque, nel modo d'agire dei nostri e pur nella fermezza colla quale « ...stantibus iuribus et rationibus antianitatis, antiquitatis, conditionis, universalitatis, praecedentiae, et privilegiorum ac alterius generis... » elevano la propria protesta, riluce una nota di dignità e di moderazione.

Intanto la riforma si compiva: il Capitolo Generale del 1610, le storiche sedute al Consiglio dell'Ospedale del 1640 e del 1641, più tardi quella del 4 Maggio 1654, ne segnavano le tappe principali (1). Anche il Capitolo del 1672 compilò poi e fece anche stampare in un foglietto volante, onde, secondo il caso 53 della regola del 1659, fossero ad essa aggiunti sette altri capitoli, ma questi di fatto, come appare dalle successive edizioni, non ne fecero mai parte. Importante era certo il quarto, che, considerando difficile per molte scuole il radunarsi in numero legittimo, loro concedeva di eleggersi dieci « Deputati », compreso il Ministro e Viceministro, ai quali fosse concesso pieno potere per il disbrigo degli affari e quello pure di nominare i loro successori, se neanche una volta l'anno fosse possibile la riunione legittima, ma non potendo in questo caso esserne riconfermati più di tre. Degli altri nuovi

(1) Cfr. le introduzioni ai tre opuscoletti, del 1612, del 1640, del 1659.

capitoli, i primi insistevano sull'obbligo d'averne e d'indossare la divisa (c. 53), escludendo dagli uffici (I) e dai suffragi (III) i renitenti e proibendo che padre e figlio tenessero una veste in comune (II), gli altri stabilivano che le scuole intervenissero alla tradizionale processione della terza domenica del mese ed alle altre funzioni parrocchiali (V), che sempre pensassero a far accompagnare il Questuante dell'Ospedale (VI) e che, dovendo qualche lor confratello venire alla città, non mancassero d'accompagnarlo con un certificato, firmato dal Ministro o dal Viceministro, se si voleva usufruire dell'alloggio (VII). In complesso però, anche se si fosse fatta quest'aggiunta, non avrebbe sostanzialmente mutato la fisionomia impressa dalla riforma alla confraternita nostra: con la metà quindi del secolo XVII, la rinnovazione legislativa si può ritenere definitivamente compiuta.

Quale il risultato pratico, difficile è stabilirlo con certezza e con precisione. Sappiamo che nel 1673 le scuole erano ridotte a settantasei, mentre ben settantuna erano « le già smarite et mancate » (1); ottanta se ne contavano nel 1675 con un totale di quattordicimila iscritti (2); poi, nel 1703 eran salite a centodue, con quindicimila confratelli (3), e più tardi fino a centotré (4). Tuttavia, assai poco si può dedurre da tali dati: prescindendo pure dalla considerazione che l'aumento verificatosi può segnare una ripresa di vitalità, ma non ugualmente un rinnovamento di buono spirito, prescindendo anche dal fatto, che ogni compagnia era tanto indipendente da poter avere un proprio fiorire ed un proprio decadere, resta però sempre la sproporzione tra il crescer delle scuole ed il crescer dei disciplini (5), a farci sospettare piuttosto un moltiplicar di punti di appoggio per il Questuante, d'uffici per le elemosine dell'Ospedale, per raccomandarle, per riceverle, non un palpito generale e profondo di rinnovato ardore di penitenza e di bene (6). Nè molto di più ci lasciano concludere le poche, ma del resto interessanti, altre notizie di questo periodo, immediatamente posteriore alla riforma. Nel 1681, ai 30 di luglio, il vescovo Daniele Giustiniani (1664-1692) compiva la visita pastorale alla Maddalena: accolto dai quattro... « Deputati, sive Praesidentibus hospitalis... », come dicono gli atti, dopo aver celebrato e predicato, visitò la chiesa e poi un « ... oratorium superius in quo confratres scholae disciplinatorum se exercent in recitandis divinis officiis et aliis pietatis operibus... » e da ultimo l'ospedale, dove « ... omnia sic bene disposita invenit ut nihil statuendum sed potius commendandum decrevit ». Nel 1703, ai 25 di Luglio, il vescovo Luigi Ruzini (1698-1708) compiva anch'egli la sua visita, ma più che le poche insignificanti prescrizioni, allora da lui emanate, ci

(1) Cfr. CALVI, *op. cit.*, Tomo I, pag. 276, sotto il 4 Marzo.

(2) Cfr. CALVI, *op. cit.*, Tomo II, pag. 95, sotto il 4 Maggio.

(3) Cfr. Atti della Visita Pastorale del Vescovo Ruzini.

(4) Cfr. pag. 82, nota 83.

(5) Difatti, su 22 scuole aggiuntesi dal 1675 al 1703, i disciplini non son cresciuti che d'un migliaio.

(6) Maggior luce potrà portare lo studio dei documenti delle varie scuole, là dove qualche archivio ancora rimane, come ad esempio a Gandino (cfr. « S. Carlo », Rivista mensile - Gandino (Bergamo), Agosto 1928, pagg. 119-120.

interessa una relazione sulla origine e sullo stato della confraternita, probabilmente presentata dai disciplini medesimi e comunque inserita negli atti: lasciando quanto riguarda gli inizi, le approvazioni e le indulgenze, del che già a suo tempo ci siamo serviti, raccogliamo quello che ora soccorre alla nostra storia. La chiesa innanzitutto appare in quasi esclusivo servizio dell'ospedale: già da prima del 1644, anno in cui fu « ... ampliato per la metà et donato d'ogni intorno di pitture e quadri... », i disciplini della scuola della Maddalena si raccoglievano nell'oratorio superiore, cui era annessa una propria « ... Sacristia capace, e tre Oratorietti per comodo di chi si confessasse »: l'altare a man destra della chiesa grande « ... dove è fondata, et eretta la confraternita... » e la sua ancona « ... che mostra la SS.ma Vergine, S. Maria Maddalena, S. Apollonia et alchuni disciplini... » compaiono nell'inventario, che chiude la relazione, come di proprietà della scuola, unico diritto rimasto ai disciplini. Ora « ... per eseguire gli ordini della Regola » si univano lassù, assistiti da un sacerdote, che con tutta probabilità non era il cappellano della chiesa (1): lassù celebravano anche le loro festività, e « perchè questa confraternita non ha rendita d'alchuna sorte — così diceva la relazione — e mantiensì con le sole elemosine de' confratelli; perciò molti d'essi han tra loro divise le feste dell'anno, ciaschuno secondo la sua particolare divotione, nelle quali fanno celebrar nel suddetto Oratorio le Messe... »: due volte sole, nell'anno, scendevano i confratelli nella chiesa grande, il giorno di S. Maria Maddalena e quello di Sant'Apollonia, ma la prima solennità era propriamente celebrata dall'Ospedale e la seconda, piuttosto, era considerata la festa della scuola, che allora faceva esporre « ... il dente della S.ta alla frequenza divota del popolo, la quale reliquia si custodisce da medesimi (disciplini) assieme con molte altre, sotto doppia chiave ». E nel loro inventario, oltre gli « ... abiti bianchi, seu veste da Disciplini » in numero di quaranta, quanti erano i confratelli della scuola (2), figurava pure uno « ... stendardo grande, dipintavi S. Maria Maddalena con molti disciplini per una parte, dall'altra S.ta Apollonia, che serve per le processioni principali, sotto il qual vessillo si radunano tutte l'altre Schole della Città e Borghi in un sol corpo ». Più laconici invece ci si presentano gli atti della visita pastorale, compiuta ai 2 di Luglio del 1713, dal vescovo cardinal Pietro Priuli: accompagnato dal Ministro dell'Ospedale, dopo la Chiesa e l'ospedale « visitavit etiam oratorium superius et altare ad quod erecta est confraternitas disciplinorum Alborum militantium sub vexillo S. Mariae Magdalенаe ad quod aggregatae sunt aliae similes confraternitates erectae in hac civitate et diocesis », ed aggiungevano gli atti: « In hoc oratorio congregantur confraters omnibus diebus festis ad recitandum. Officium B. M. V. et missa in eo celebratur solum diebus festis ». Come si vede, nessun elemento per la storia della nostra riforma nei suoi pratici effetti, ma preziosi invece per conoscere i rapporti tra l'ospedale e la scuola della Maddalena, ciò che

(1) Di questo servizio infatti non v'è cenno nella regola dell'Ospedale, che per altro assai minuziosamente stabilisce gli oneri del cappellano (c. XII e c. XXI).

(2) Che quaranta fossero i confratelli della scuola di S. Maria Maddalena in questo tempo (1703) propriamente appare dal Doc. VII, 1° (1701).

servirà non poco a capire la clamorosa e sconcertante lite, che, lasciato ormai il periodo immediatamente successivo alla rinnovazione, dobbiamo narrare.

Veramente, già nel 1701, i quaranta disciplini della scuola di S. Maria Maddalena nell'assemblea dell'otto maggio, avevano deciso di chiedere al vescovo una nuova conferma, sulla base della Bolla di Clemente VIII, ma tutto per conto loro, prescindendo dal Capitolo Generale (1) e dal Consiglio dell'Ospedale, cioè da tutte le altre scuole della diocesi e della città; ed ai 20 di maggio la conferma era concessa (2), ma non abbiamo memoria del come s'accogliesse questo atto arbitrario dalle altre scuole, specie dalle Reggenti. Comunque, il Consiglio dell'Ospedale, il 31 Dicembre del 1717, con quattordici voti favorevoli contro due — protestavano questi, ch'era una novità — deliberò d'aderire al desiderio espresso dal Ministro Generale della confraternita e di fargli preparare una ferula per le processioni, la quale sarebbe poi stata custodita dal pio ricovero; tosto insorse la scuola di S. Maria Maddalena, ottenendo dal Ministro Generale un decreto, col quale, in data 26 Giugno 1718, egli ordinava « per la commune quiete...., che il Bastone, qual da molto tempo si conservava presso la detta scuola di S. Maria Maddalena, non potesse esser rinnovato, senza preciso Ordine della sua Carica », ma che tuttavia esso non dovesse servire alle funzioni particolari di quella scuola, ma solo nelle generali, di tutta la confraternita. Nel 1731 però, l'allora Ministro Generale, Conte Celestino dei Conti di Caleppio, faceva eseguire la ferula e nella seduta del 17 Febbraio dell'anno successivo, per desiderio della maggior parte delle scuole reggenti, fu proposto e, con tredici voti contro due approvato dal Consiglio dell'ospedale, di fare un « Confalone, o sia Stendardo » per le processioni generali, da conservarsi pure dal pio ricovero; nuovamente insorse la scuola della Maddalena e « per le sue idee, che ha sempre nodrite pregiudiziali alla libertà del Consiglio reggente, oltre l'aver interposta appellazione della Parte stessa 17 Febraro — per il gonfalone — e sospesane con lettere dell'Eccellentissimi Capi di 40 C. N. (3) l'esecuzione, ha pensato altresì di far porre la Sospensione anche alla Parte 31 Dicembre 1717, di già eseguita.... ». Ai 15 d'Aprile dello stesso anno, 1732, il Consiglio dell'ospedale, esposti i precedenti, così come sopra li abbiamo sunteggiati, chiedeva al raccolto Capitolo Generale, se si doveva tollerare « che una sola Scuola particolare pretender possa di legar la libertà del Consiglio reggente questo Pio

(1) Si potrebbe pensare che il Capitolo Generale non si raccogliesse sempre con la stabilita periodicità, giustificandosi così per una parte l'atto della scuola di S. Maria Maddalena, ma non altrettanto si può dire del Consiglio dell'Ospedale: del resto dovevano essere soprattutto le altre scuole reggenti a risentirsene.

(2) Cfr. Doc. n. VII.

(3) La « Quarantia Civil Nuova », la « Quarantia Civile (Vecchia) » e la « Quarantia Criminale » erano i tribunali supremi della Serenissima, dopo il « Consiglio dei Dieci ».

La « Quarantia Civil Nuova », della quale qui si parla, discuteva le cause tutte di terreferma: le ordinarie di Venezia e del Dogado e la cause degli altri luoghi passate in appello, purchè non spettassero al Consiglio dei Dieci.

Cfr. S. ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*. Venezia, Naratovich, 1859, Vol. VIII, pag. 336 e segg.

Luogo, che rappresenta le Scuole tutte.... »; la cosa non passò senza contrasti e mentre prima, alla riconferma del Conte Caleppio a Ministro Generale, i votanti erano 165, poi, alcuni ritirati secondo gli ordini avuti dalle lor scuole, altri squagliatisi per timore di compromettersi, non furono che 113, dei quali solo 93 approvarono l'agire dell'ospedale, protestando gli altri con a capo i rappresentanti dell'interessata scuola di S. Maria Maddalena e di quella, pure reggente, di S. Defendente. Ma la lite non terminò che quando, dopo nuove proteste ed appelli, ai 27 dell'agosto successivo, la « Quarantia Civil Nuova » con 28 voti contro 2 decretava definitivamente lo stralcio delle deliberazioni del Consiglio dell'Ospedale e del Capitolo Generale impugnate dalla scuola della Maddalena: allora questa, fiera della vittoria, trovava da far elegantemente stampare lo « Spazzo dell'Ecc.mo Consilio di 40 C.N. » preceduto dagli atti per esso annullati (1), e vi univa anche una pregevole stampa, riprodotte con perfetta rispondenza all'inventario del 1703 il gonfalone suo ed in cui, su d'un nastro svolazzante, che gira tutto all'intorno, si leggono i nomi delle 103 scuole aggregate (2). Così, dopo quindici anni, si chiudeva il triste episodio, lasciando naturalmente un cumulo di malcontenti e di rancori, non fatti certo per rinsaldare i vincoli tra le varie scuole.

Intanto, nel 1718, e poi, nel 1753, venivan ristampate le regole della confraternita, pure e semplici ristampe della edizione del 1659, senza prefazioni: la maturità era divenuta vecchiezza. E quando, ai 6 di febbraio del 1781, il vescovo Giovanni Paolo Dolfin (1778-1819) compì la visita pastorale alla Maddalena, dei disciplini non si farà che un lontano accenno, quando si dirà, aver egli visitato anche l'oratorio superiore, dove lo ricevette il « Cappellanus Confessarius confratrum Confallonis ». E lo stesso vescovo, dando relazione nel 1815 delle soppressioni di confraternite avvenute durante il governo repubblicano successo alla Serenissima, attesterà che « ... le così dette Scuole del Confalone, ossia della penitenza, perchè istituite sotto il titolo di Santa Maria Maddalena penitente... » erano in « ... buon numero in questa Città e Diocesi, e massime nelle parrocchie più popolose »... e che tutte e semplicemente consistevano « ... nell'esser subordinate a' loro Superiori scelti dalla Confraternita medesima, i quali ne avevano la presidenza... » e finalmente, che « ... convenivano i confratelli all'occasione dei loro esercizi religiosi, essendo il loro scopo diretto soltanto alla recita dell'offizio della Madonna ne' giorni festivi e nell'accorrere col loro abito alle processioni, che si praticavano nelle loro rispettive parrocchie » (3).

(1) Da essi si potrebbero ricavare anche notizie più particolareggiate, così da sviluppare più ampiamente la questione; non comportandolo l'indole del lavoro, ho lasciato tali particolari ad un ulteriore e più ampio studio sulla confraternita.

(2) Sotto tutta la stampa si legge: « Copia veridica del Gonfalone della V. Scuola di S. Maria Maddalena, cavata e scolpita da me Gaetano Poèr in Bergamo quest'anno 1732 ».

Dalla stampa non si può ricavare se anche il nastro sopra accennato appartenga al Gonfalone, o sia aggiunta dell'incisore. Per me inclino alla seconda ipotesi e considero (cfr. pag. 212) tale numero di scuole come del 1732; nell'altra ipotesi, non del tutto disprezzabile, la testimonianza per il numero delle scuole sarebbe anteriore al 1703, quando già il Gonfalone appare nell'inventario (cfr. pag. 213).

(3) Cfr. Doc. n. VII.

L'Ospedale invece diveniva sempre più ricco e fiorente. Tra i lasciti testamentari, importantissimo fu quello del conte Bonometti, già Colonnello della Serenissima, onde furono restaurati i locali ed aperti per la prima volta anche ai pazzi furiosi ed a carico del quale eran ben sei posti (1); più vistoso ancora dovette essere quello del nobile Vincenzo dell'Olmo, bergamasco come il Bonometti, sopperendo le rendite al mantenimento di dodici frenetici (1786) (2). Secondo il Roncalli (3), al principio del secolo XIX l'ospedale aveva un provento annuale che variava dalle 30,000 alle 31,5000 lire di Milano, delle quali parte andava nell'adempimento di legati religiosi ed in pagar pensioni vitalizie ed il resto nel mantenere una media di 140 ricoverati. Questi, sempre secondo il Roncalli, potendolo venivano applicati alla filatura e tessitura ed i più stupidi a polverizzare mattoni, onde farne poi tubi per l'acqua.

Altro non sappiamo, se non che nel 1782 era stato riconosciuto dal governo il privilegio d'avere un cappellano proprio (4), il quale, almeno nel 1786, era presentato, previo concorso, dall'ospedale stesso al vescovo (5). Queste le condizioni della confraternita e del pio ricovero, quando su quella, vecchia, ma non decrepita istituzione, si abbattèva il fulmine della soppressione.

Ma prima d'assistere a tale rovina, diamo ora uno sguardo all'opera artistica della confraternita nostra: se la mancanza d'alcune datazioni precise sugli artisti ed in genere, poi, sulle loro opere, non ci ha lasciato seguire cronologicamente anche questa mirabile manifestazione di vita, particolarmente opportuna ne torna qui una visione d'insieme, che attenui la penosa impressione degli ultimi avvenimenti. A chi entrava in chiesa apparivano dapprima, maestosi, i tre affreschi, che coprivano interamente il gran frontone delle tre cappelle; diviso pure in tre campi da finta architettura, nel mezzo vi dominava la Maddalena, penitente, in piedi, ritta innanzi ad una spelonca, ricoperta solo dalla bionda capigliatura, che le scende giù, fino al ginocchio: un angiollo la consola, mostrandole in alto l'Eterno Padre; nei quadri laterali, a sinistra di chi guarda, è la Risurrezione di Lazzaro ed a destra Maria Maddalena e la sorella Marta, occupata a curar gli ammalati d'una corsia d'ospedale, mentre più sotto fan bella mostra due ben condotte figure monocrome di virtù; sono, questi affreschi, tra le più antiche, ed erano anche tra le meglio conservate, produzioni dei Baschemis d'Averara, comunemente attribuite a Giovan Battista († 1548) e vi si ritrova marcatissima l'emulazione della scuola cremonese. Sull'altar maggiore poi, stava una relativamente piccola, ma pregevole tela del nostro Zucchi († 1627) con la Santa Patrona, genuflessa sulle nubi, in gloria

(1) Il Roncalli veramente daterebbe questo lascito col 1720, ma tanto il Palazzini che il Brugnoli stanno per il 1737 e perciò ho creduto di preferire questa data.

(2) Cfr. PALAZZINI, *Notizie storiche intorno la casa dei pazzi della Maddalena in Bergamo, ecc.*, Bergamo, Crescini, 1832. - L. BRUGNOLI, *Memoria storico-statistica, ecc.* 1853, in «Notizie Patrie» dell'anno 1862, Bergamo, Pagnoncelli, pag. 89. - RONCALLI, *op. cit.*, *loc. cit.*

(3) *Op. cit.*, *loc. cit.*

(4) Cfr. «*Memorie storiche di Bergamo dal 1796 alla fine del 1813*, di D. Giov. Battista Locatelli Zuccala, parroco di Sant'Alessandro in Colonna», ms. della Biblioteca dei Preti del S. Cuore in Bergamo, pag. 152.

(5) Dagli atti di curia.

tra due angioletti. Notevoli, perchè le più antiche, erano le due pale degli altari laterali, opera a tempera d'ignoto, datate col 1522: quella dell'altare in cornu Evangelii è la descritta dall'inventario del 1703 (1), l'altra reca pure la Vergine col Bambino fra i santi Gioachino, Anna e Giuseppe. Di Antonio Cifrondi († 1730), anch'esso bergamasco, era finalmente un quadro del martirio di Sant'Apollonia, appeso lungo una parete della chiesa, riboccante, quest'opera, della più viva espressione. Ma anche l'oratorio superiore aveva le sue opere d'arte: la pala era una ben intesa e ben colorita produzione del Pollazzi, rappresentante la Vergine col Bambino ed angeli in alto e sotto la Maddalena a destra, ed a sinistra Sant'Antonio di Padova: oltre una grande medaglia, contornata da quattro ovali, che decorava il soppalco e dove il Parodi aveva dipinta la vita della gran Penitente, non però con l'abituale maestria, oltre varie altre opere di trascurabile importanza, vi figuravano due buone tele di Francesco Cappella, ed una, con l'episodio della Maddalena che unge i piedi al Salvatore in casa del fariseo, tra le migliori di Giovanni Carobbio (1691-1752): Da ultimo va ricordata una tenera Maddalena, affresco del 1544, che stava sopra la porta della cancelleria della confraternita, e due preziosissimi quadri del famoso Antonio Van Dick (1559-1641) conservati in quella sala, che provenivano dall'eredità Bonometti e ch'eran due ritratti di quella famiglia, eseguiti dal grande pittore fiammingo, quando, nel 1633, vi fu ospite (2). Nè la sola pittura ebbe a lodarsi dei disciplini nostri: già accennammo a quello, che ad essi, ancora alle origini, deve la letteratura e l'architettura (3): qui non dev'essere dimenticata però la riedificazione dell'ospedale, avvenuta nel secolo XVIII, su disegno di Costantino Gallizioli: la facciata maestosa nella fusione d'un rustico, in basso, con il corinto e l'ionico dei piani superiori, ed il cortile col suo porticato semplice ed armonioso, il tutto a base di pietra viva, ci fa perdonare l'aggiunta di una loggia in fondo alla chiesa, fatta per comodo dell'infermeria, ma in pieno contrasto collo stile primitivo (4). In complesso, quanto da ammirare e quanto ancor forse da sperare, se la violenza non avesse stroncata la già gloriosa vita!

La notte dal 12 Marzo 1797, scacciato il podestà della benemerita Serenissima, Bergamo si dichiarava libera e domandava di essere accolta nella Repubblica Cispadana (5): da allora, rinnegati quei principî che da secoli reggevano i rapporti tra Chiesa e Stato, crescendo per altro ogni giorno le necessità di danaro per le nostre e soprattutto per le altrui imprese, cominciò da noi pure la lotta anche contro le confraternite. La nostra, che con quella per il soccorso dei giustiziandi

(1) Cfr. pag. 213.

(3) Cfr. ANDREA PASTA, *Le pitture notabili di Bergamo*, Bergamo, 1775, Locatelli, pagg. 76-79. - FRANCESCO MARIA TASSI, *Vite de' pittori, scultori ed architetti Bergamaschi*, 3 vol., Bergamo, 1793, Locatelli passim. - GIOVANNI MAIRONI DA PONTE, *Dizionario Odeporico, ossia storico, politico, naturale della provincia Bergamasca*, Bergamo, Mazzoleni, 1819, vol. I, pag. 89. - LOCATELLI PASINO, *Illustri Bergamaschi*, 3 vol., 1867-1869-1879, Bergamo, Pagnoncelli, passim. - SCOTTI GIULIO, *Bergamo nel seicento*, Bergamo, Bolis, 1897, pagg. 156-174.

(2) Cfr. § II, pag. 28, e § III, pag. 31, fascicolo antec.

(4) Cfr. PASTA, *op. cit.*, pag. 121.

(5) Cfr. G. DE-NINO, *Bergamo*, Milano, Muggiani, 1879, pagg. 89-90.

poteva più propriamente arrogarsi l'onore di tal nome (1), fu tosto presa di mira: è infatti sotto l'anno 1798, che il parroco Locatelli-Zuccala (2), scrivendo le sue memorie un decennio dopo, prendeva a parlare della soppressione dei disciplini nostri, come allora iniziata: « l'Oratorio della Maddalena — così egli — ch'era separato dalla chiesa grande dell'Ospitale dello stesso nome fu pure considerato di ragione della Confraternita dei Battenti e colpiti dal Decreto (di soppressione), ma poco ne conseguì il fisco, perchè povero. L'oratorio fu lasciato aperto... ». Comunque, la parentesi del 1799 e le altre faccende di quegli anni turbolenti ed il non aver più, i nostri, di che esser spogliati, recò loro un breve periodo di tolleranza: anche l'ospedale era stato loro tolto e lo governava ormai un gruppetto di sei Cittadini, il primo dei quali mantenne però il nome di Ministro. Ma il Vice-Re Napoleone Eugenio, con un decreto dato a Milano il 26 maggio 1807, rinnovando ed applicando quello che già l'Imperatore aveva ordinato, proibiva « ... le Confraternite, le Congregazioni, le Compagnie, ed in genere tutte le Società Religiose laicali, eccettuate le confraternite sotto la denominazione del Santissimo, delle quali potrà esistere una sola presso ciascuna Parrocchia, sotto la direzione e dipendenza dell'Ordinario, e del Parroco rispettivo per l'esercizio delle sacre funzioni » (3). Per la nostra confraternita era scoccata l'ultima ora, ed anche il già spogliato oratorio fu loro tolto e chiuso: essi tentarono di continuare i loro pii esercizi nella chiesa grande e nell'anno seguente, 1808, la Congregazione di Carità, alla quale veniva affidato il pio luogo e che mutava in infermeria l'antico oratorio, faceva pure loro tale concessione. Tuttavia la cosa non durò: nel 1812, quando, fatti passare alle Grazie i vecchi, la Maddalena restò parte per i pazzi e parte fu destinata a ricevere gli orfanelli di S. Martino, ciò che avvenne nell'anno seguente, allora, nelle liti che sorsero circa i diritti sulla chiesa tra il parroco Locatelli-Zuccala ed i rappresentanti della Congregazione di Carità e soprattutto col rettore dell'Orfanotrofio, un ex -somasco, e parimenti nella convenzione, che ne seguì, nessun accenno si trova ai disciplini nostri: la chiesa rimaneva dei pii istituti con il solo onere di prestarla nei giorni festivi alla parrocchia, perchè vi si spiegasse la Dottrina Cristiana (4); la nostra confraternita era ormai morta. Nei vari paesi probabilmente le scuole trascinarono qualche altro po' la loro vita, ma finirono poi generalmente (5) trasformandosi in confraternite del Santissimo, o, dove queste già esistevano, unendosi almeno in parte: fu così che il popolo prese a chiamare disciplini, « disupli », questi confratelli, che in verità avevano un ordinamento tutto diverso e che solo in un senso largo sono gli

(1) Cfr. Doc. n. VIII, 2.

(2) Si noti che lo Zuccala era parroco di Sant'Alessandro in Colonna, proprio la Parrocchia nella quale e vicinissimo alla quale stava l'ospedale della Maddalena. Che il brano qui citato l'abbia scritto nel 1808, si deduce dal fatto che scrive come ultimo avvenimento della soppressione il passaggio alla Congregazione di Carità (cfr. sotto).

(3) Cfr. Doc. n. VIII, 1.

(4) Cfr. le « Memorie » del Parroco Locatelli-Zuccala, pag. 152, sotto il 1812.

(5) A Romano di Lombardia esiste ancora una « Confraternita dei Disciplini di Santa Maria Maddalena Penitente sotto la protezione della SS. Trinità », distinta dalla Confraternita del SS. Sacramento.

eredi anche della Confraternita di S. Maria Maddalena. Più tardi, nel 1815, rispondendo ad una richiesta del governo austriaco, il vescovo Dolfin affermava che « ... essendosi in quest'ultimi tempi istituita in molte Parrocchie di questa mia Diocesi, la Confraternita del SS.mo sembra che si possa dalla medesima supplire a tutti quelli esercizi di pietà cristiana, che si praticavano da' confratelli di dette pie Società (= la nostra e quella a beneficio dei giustiziandi), proporzionati al decoro delle Sagre funzioni; molto più essendo permesso di unirvi qualche altra denominazione di Santi, o della Madonna (1) »: in base a tali relazioni, non forse in causa loro però, un dispaccio del 16 dicembre 1817 riconosceva ed ulteriormente regolava lo stato di fatto: per la nostra confraternita era così tolta anche ogni speranza di rivivere. Quanto all'ospedale, i beni passarono, nella divisione del 1812, coi vecchi alle Grazie, dove uniti a quelli del Consorzio dei Carcerati, vennero a costituire la dotazione di quella Pia casa di Ricovero: i pazzi rimasero alla Maddalena, provveduti dai comuni, fino al 1832, quando passarono all'ex-convento d'Astino (2). Quando, nel 1850, anche gli orfanelli di S. Martino sloggiarono, cominciò pure la rovina delle costruzioni, che ancor parlavano della gloriosa confraternita nostra: dopo il 1870, anche la Chiesa fu chiusa e ridotta a maneggio della caserma posta nell'antico ospedale: ora, ridotto questo da una recente demolizione ed adibito per scuole, là, dove risuonarono i canti e le battiture dei nostri disciplini, nella casa di Dio ormai vuota, si ripercuotono cadenzati i passi dei giovani ginnasti.

CONCLUSIONE

Al termine del nostro lavoro, ben resta giustificata l'appellazione di gloriosa, già da principio data alla Confraternita di S. Maria Maddalena: prescindendo da quella numerosità, che può essere presupposto, non elemento, della vera grandezza d'un'associazione, ricordiamo d'aver ammirati i nostri disciplini, raccogliersi nella preghiera e nella penitenza, soccorrere infermi, suffragarsi defunti, recar la pace, quando fervevano le lotte civili e religiose, aprire un asilo agl'inabili ed ai dementi, ben meritare dell'arte: e, se nella maggior parte ci sfugge, non è però da dimenticare quell'altro gran bene, causa talora e talora effetto del primo, apportato alla vita intima di migliaia di anime, spirito di pietà e di carità cristiana, del quale forse un'eco ancora si ripete nel nostro buon popolo bergamasco.

Comunque, non neghiamo che l'organizzazione a carattere federale, l'attaccamento alla gerarchia ecclesiastica, quella morale giurisdizione del ministro per comporre amichevolmente le vertenze tra i confratelli della scuola, la partecipazione, sia pure limitata, delle donne, sono le poche e non esclusive caratteristiche principali della associazione nostra: nè vogliamo nasconderci le deficienze che, ciascuno secondo i propri apprezzamenti, possiamo notare nella legislazione, o dimenticare

(1) Cfr. Doc. n. VIII, 2.

(2) Cfr. PALAZZINI, *op. cit.*, pag. 11. - RONCALLI, *op. cit.*, *loc. cit.*

le decadenze e le miseriuole, che ritrovammo nella vita: sono queste, però, non altro che le inevitabili ombre d'ogni quadro umano, onde più viva risplende la luce, e non diminuiscono quella gloria, che per i nostri disciplini si sintetizza nel trionfo di quel senso naturale d'affratellamento che il massimo precetto del Salvatore estese e sublimò.

Sac. CARLO AGAZZI.

DOCUMENTI

I. — DAL DIRETTORIO SPIRITUALE IN APPENDICE ALLA REGOLA ANTICA (SEC. XIV).

1. - SACCIO DI PRECHIERE — 2. - LE DUE LAUDI.

O sanctissima anima del nostro signor misser yhesu xristo santificha mi.
 Sanctissimo corpo del nostro signor misser yhesu xristo sazia mi.
 Sanctissimo sangue del nostro signor misser yhesu xristo inebria mi.
 Sanctissima aqua sparsa fora del lato del nostro signor misser yhesu xristo lava mi.
 Sanctissimo sudore del nostro signor misser yhesu xristo sana mi.
 Sanctissima passione del nostro signor misser yhesu xristo conforta mi.
 Lux divina illumina mi.
 Possanza de dio padre ayda mi.
 Sapientia del fiolo amistra mi.
 Calor del spirito scalda mi.
 O bone yhesu guarda mi.
 Dal inimigo maligno defendem mi.
 Alora de la mia morte, signor mio creatore mio salvatore mio chiamarem mi e non me lassare partir da ti.
 Azo che mi cum li angeli toy semper lodi ti e benedica ti in secula seculorum.
 Amen.

- O Domine Yhesu Xriste adoro te in cruce pendentem spineam coronam in capite portantem deprecor te ut tua crux liberet me ab angelo percutiente. Amen.
- O Domine Yhesu Xriste adoro te in cruce vulneratum felle et aceto potatum deprecor te ut tua vulnera sint remedium anime mee. Amen.
- O Domine Yhesu Xriste adoro te mortuum in sepulcro depositum mirra aromatibusque conditum deprecor te ut tua mors sit vita mea. Amen.

- O Domine Yhesu Xriste adoro te pastor bone iustos conserva peccatores iustificata omnibus fidelibus miserere et propitius esto michi peccatori. Amen.
- O Domine Yhesu Xriste adoro te propter illam amaritudinem tuam quam pro me sustinuisti in cruce, maxime quando nobilissima anima tua egressa est de corpore tuo miserere anime mee in egressu suo. Amen.
- O Domine Yhesu Xriste adoro te descendentem ad inferos liberantemque captivos deprecor te ut non permittas illuc introire. Amen.
- O Domine Yhesu Xriste adoro te resurgentem a mortuis ascendentem in celum et sedentem ad dexteram dei patris deprecor te domine miserere mei. Amen.

Madre de dio che nostro signor
habie marce di peccador

Madre de noy peccador trist
Madre del dolce yhesu crist
Cotal fiol imparturist

Che na dat a noy salvation.

Che dio salva tuta zent
Lo dolce iesu crist onnipotent
Che fo batut xi durament

dondo el mori per nostro amor.

Facemo prego al Salvator
Facemo prego a la regina
Che zeschadu de la compagna

faza i soy placiment.

O compagni metif in schera
Bative forte e volentera
La passio de dio nostra bandera

e sil fet alegrement.

O peccador fati penitentia
Fela cum granda reverentia
Chel se aprosma la sententia

chel convenera render reso.

Dio te salvi dolce regina
Quella che e plena de gratia
Fa sel te piase chel sia salva

De questa anima che se inchina.

O Vergine gloriosa e pura
Per tua pietat dayme ventura
Che possa vedir la tua figura

Quella che è xi pretiosa.

La qual denanz a cristo se repossa
Se co fat o dit alchuna cossa
Che a lanima mia fosse grevosa

Or te pregi tu mel perdoni.

E tuta hora gratia a mi me dona
 che habia amor cum zes Chaduna } Che corona xristo onipotent.
 Pase a caritat e bona ventura

Amen.

Zente che ami xristo damor
 Vegnì pianzì la passìo

E so maria dal cor trist
 Per mio fiol tegniva crist
 La mia speranza el me aquist
 Morir longeg day peccador.

Zente.

Fiol me bel e anzelicat
 Quando a te vegi xi flagelat
 Dali zudè crucificat
 E zescadu te ha abandonat.

Zente.

Persona mia bella e ben formada
 Como te vego tribulada
 Tuta nuda e despoyada
 Tradito fossef dal traditor.

Zente.

O testa mia bella e abionda
 Como e te vego rebufata
 De spi pongenti incoronata
 Fina al cenerber passa i spi.

Zente.

O ogii me bey e illuminat
 Quando e ve vedo xi obscurat
 De vivo sangue osi bagnat
 Fin a la barba sover.

Zente.

O faccia mia bella e anzelicata
 Quando e te vego xi obscurata
 De grandi spudi aspudazata
 Cambiata esser del so colore.

Zente.

O bocha mia bella e anzelicata
 Como e te vego assediata
 De fele e de aseto abeverata
 Per saciar li peccador.

Zente.

O brazi mei belli e ben informadi
 Quando e ve vegi xi destesi
 Cum doy chiodi acuti voy siti inchiodati
 Che stano averti per li peccador.

Zente.

O corpo me bei e ben formado
 Dal co e day pe tut impiagado
 Como e te vego flagellado
 in compagnia de doy ladro.

Zente.

O fiancho me bel e anzelicado
 Che de una lanza fosti passado
 Sangue cum aqua si inscite fora
 Per netezar li peccador.

Zente.

O gambi e pedi belli anzelicad
 De questo male non ay meritat
 E li zude si ve ha inganat
 Metut in cros per li peccador.

Zente.

Amen.

II. — IL PIÙ ANTICO DOCUMENTO DATATO, RIGUARDANTE LA
 CONFRATERNITA, ANCORA DETTA DI SANTA BARNABA,
 E L'OSPEDALE DELLA MADDALENA.

Anno Domini 1364, dic. 22 Octobr. In burgo S. Stephani, in vicina S. Jacobi de la Porta, Betonus de Barzizza et Calendus q. alterius Calendus de Raude et Martinus Guarischi de Odonibus de Brembilla, sindici, actores, procuratores et nuncii speciales Societatis et Congregationis Disciplinatorum Sanctorum Laurentii et Barnabonis et hospitalis d. nae S. Mariae Magdalenae Pergami qui unum corpus existunt, ad hoc et alia facienda supradictae societatis et congregationis per cartam ipsius sindicatus... rogatam per Bartolameum Joannis de Turicenis notarium die ultimi mensis primi 1364, titulo veneditionis... dederunt... Andreae filio emancipato d. ni Bertolaxii olim filio d. ni Guillelmi Judicis de Gromulo civitatis Bergami, omnia jura omnesque actiones reales et personales... sibi... quocumque modo vel jure pertinentia et competentia versus et contra heredes Alberti q. Benedicti de Feraris burgi S. Stephani civitat. pergami et contra quemlibet eorum secundum quod adstricti et obligati sunt supradictis societati et congregationi et hospitali... contra eorum bona... et contra res et bona quae quondam fuerunt supradicti Alberti secundum quod sunt adstricta et obligata supradictis societati et congregationi et hospitali; et contra tenentes et possidentes de ipsis bonis et rebus. Nominatim in soldis XL imperialibus quod supradictus

Albertus iudicavit et legavit Consortio d. ni S. Alexandri in colupna... in una parte et in alia parte in libris X imperialibus quae supradictus Albertus ligavit hospitali Magdalenae burgi S. Stephani... secundum quod de praedictis et aliis plenius continetur et fit mentio in quodam instrumento illius testamenti conditi per supradictum Albertum et rogati per Girardum q. magistri Guillelmi Soyardorum notar.

die 4 augusti 1361, etc.

Ego bonus de Recenis notar pergamen. publicus praedictis interfui et rogatus subscripsi.

(Da una pergamena dell' Archivio Grumelli-Pedrocca : presso il Capitolare della Cattedrale di Bergamo).

III. — ORDINANZA DEL VICARIO GENERALE, CIRCA LA PARTECIPAZIONE DELLA SCUOLA DI SAN ROCCO AL GOVERNO DELL'OSPEDALE.

Jo Baptista Vicar Gener.

Dilectis Nobis in Cristo spectabilibus dominis rectoribus seu gubernatoribus Hospitalis divae Mariae Magdalenae Bergomi, burgo S. Leonardi, salutem in Domino, etc.

Conquesti fuerunt coram Nobis dn̄s Jacobus de Betoschis et dn̄s Antonius de Feraris, agentes nomine scholae Disciplinatorum S. Rochi burgi S. Leonardi quod, licet ipsa Schola fuerit per Concilium generale Disciplinatorum Bergomi ac Dioeces. Bergomensis Societatis divae Mariae Magdalenae approbatum ac in eorum societate seu fraternitate acceptata cum omnibus et singulis honoribus et oneribus et privilegiis ipsi Societati quomodocumque spectantibus, et Hospitale divae Mariae Magdalenae ex dispositione Regulae ipsius societatis et ex antiqua consuetudine regi ac gubernari solent per duos electos per quamlibet Scholam disciplinatorum civitatis et burgorum Bergomi. Attamen vos spectabiles praefati dn̄i Rectores ipsos conquerentes pro Schola S. Rochi electos ad praedicti Hospitalis regimen interesse indebite et injuste recusatis. Cum ab ipsis conquerentibus debite requisiti, vobis praefatis spect. dn̄is rectoribus ac omnibus aliis successoribus, stricte praecipimus, mandamus in virtute sanctae oboedientiae et sub excommunicationis poena quam vestrum quilibet inhoboediens ipso facto incurret, trina monitione, etc.; quatenus post habitas nostras praesentes permittat ipsos conquerentes et alios in futurum per dictam scholam S. Rochi eligendos in consilio vestro et in omnibus actitandis intervenire et omnia alia facere prout quilibet alius per alias scholas civitatis et burgorum Bergomi electus; alioquin etc. Verum si quis etc. coram Nobis compareat, etc.

Bergomi, die 18 Julii 1536.

(Dall' Archivio della Curia Vescovile : probabilmente si tratta di una copia d'ufficio).

IV. — LICENZA DEL VESCOVO PIETRO LIPPOMANO AD ELEMOSINARE
IN FAVORE DELL' OSPEDALE.

Petrus Lippomanus Dei et Apostol, sedis gratia Episcopus Bergomen. et Comes, etc.

Universis et singulis tam ecclesiasticis quam saecularibus personis quibus praesentes Nostrae pervenerint, salutem in Domino sempiternam. Deum placare credimus et in coelis habere propitium, cum mentes fidelium ad aliquam pia charitatis opera exercenda laudabiliter excitamus. Quum igitur Ecclesia et Hospitale Sanctae Mariae Magdalenae civitatis Bergomi, in suis structuris et aedificiis ac elemosinis et subventionibus pauperum ad ipsum Hospitale confluentium manuteneri non possit, nisi suffragantibus aliquibus piis christifidelium oblationibus. Hinc est quod universitatem vestram in Domino hortamur, ut cum Johannes Antonius de Obertis de Taliuno nuntius per agentes nomine dicti Hospitalis deputatus, ad vos et loca vestra declinaverit, elemosinas et oblationes pro manutensione huiusmodi Hospitalis et Ecclesiae petiturus et recepturus, eum benigne et charitative tractetis, ac aliquid de bonis vobis a Domino collatis pie erogare non ommittatis, ut per haec et alia pia charitatis opera quae Domino inspirante feceritis, ad aeternae felicitatis gaudia pervenire valeatis. Mandantes universis et singulis presbyteris civitatis et diocesis nostrae Bergomensis quatenus ipsum Johannem Antonium sic questuare et elemosinas recipere permittant, ac populis sibi commissis infra Missarum celebrationem bonis verbis commendent. Et nihilominus universis et singulis christifidelibus vere contritis et confessis seu in proposito vero confitendi tempore debito existentibus, qui dicto nuntio pro subventionem huiusmodi manus adjutrices porrexerint, quadraginta dies de vera indulgentia misericorditer in Domino concedimus et elargimur, praesentibus per annum tantum et non ultra duraturis. In quorum fidem, etc. Bergomi, ex episcopali palatio, die XV Julii MDXLII

Zacharias de Colleonibus
Notarius, Episcopalis Curiae
Bergomensis (Cancellarius).

Publicentur praefatae literae parte et mandato praedicti Rev.mi Domini Domini Episcopi per curatores diocesis Bergomensis, non obstante quod pauperuli Christi degentes in domibus dicti Hospitalis suo nomine quaestuaverint, et hoc sub poena suspensionis a divinis, trina canonica monitione praemissa. In quorum fidem, etc.

Bergomi die 3 Augusti 1542.

Idem Zacharias de Colleonibus
Notarius etc.

(Dall'Archivio della Curia Vescovile: si tratta d'una minuta, come lo provano le molte cancellature e correzioni: è conservata tra gli «Atti Vescovili»).

V. — INDULGENZA DEL VESCOVO FEDERICO CORNELIO (10)
A FAVORE DELLA CONFRATERNITA.

Pro Magistro Io. Antonio de Tertio Generali Ministro Disciplinatum Divae Mariae Magdalенаe.

Federicus Cornelius Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Bergomen. et Comes etc.

Dilecto Nobis in Christo Io. Antonio de Tertio chirurgo civi et habitatori Bergomi, in vicinia S. ti Maphei (= Matthaei), cursarola nuncupata (anche oggi il popolo chiama così la via Bartolomeo Colleoni), omnium Societatum Disciplinarum Hospitalis Divae Mariae Magdalенаe Bergomi in civitate et Dioec. existentium Generali Ministro salutem et sinceram in Domino charitatem.

Ea omnia quae pietatem respiciunt et christianae devotionis affectu geruntur libenter favore prosequimur speciali. Cum autem mos ille vetus complurium fidelium quos disciplinos vocant, cum in civitate tum in diversis locis Dioceseos in pluribus scholis seu confraternitatibus distinctorum, statutis diebus in ecclesia conveniendi, et interpias preces Deo effusas, sibi ferreis cathenulis dorsum cedendi et quam plurima alia charitatis opera exercendi merito sit favorabiliter promovendus et donis spiritualibus prosequendus. Illi vero qui scholarum et societatum huiusmodi curam gerunt particulariter laudari omnino juvari que mereantur; idcirco honestis tuis supplicationibus inclinati, qui multos jam annos generalis id genus (= eiusdem generis?) societatum ministri officium laudabiliter geris, Rev. orum Praecessorum Nostrorum Bergomen. Eporum vestigiis inhaerentes ut christifideles eo frequentius et devotius huic operi et ministerio incumbant et adsint, quod propterea spiritualium munerum augmento senserint se refectos, tenor praesentium, tibi ipsi Jo. Antonio Generali Ministro omnibusque et singulis aliis confratribus disciplinis qui contriti et confessi seu tempore confitendi habentes propositum, in ecclesia iuxta consuetum disciplinae officium egerint; et pariter omnibus et singulis utriusque sexus contritis et confessis et... qui ipsi officio devote interfuerint: necnon illis qui ad beneficium et sustentationem ipsarum scholarum vel alicuius earum aliquid de bonis sibi a Deo collatis liberaliter exposuerint ac etiam illis qui ecclesias in quibus huiusmodi officia peraguntur visitaverint et ad altare ipsorum disciplinarum quinque orationem Dominicam et Salutationem Angelicam pro animabus benefactorum ipsarum scholarum recitaverint quoties id fecerint; ultra alias gratias et indulgentias per Praedecessores nostros et alios Superiores concessas; Nos etiam XL dies de injunctis poenitentis ordinaria auctoritate qua fungimur, misericorditer in Domino relaxamus. Et ut Nostrum hoc Indultum perpetuo duraturum disciplinis ipsis et intercessoribus nec non benefactoribus et visitantibus facilius innotescat, tibi Jo. Antonio Generali Ministro antedicto, ut cum dictis officiorum celebrationibus interfueris, illud omnibus praesentibus notificetur et publicetur et etiam alias et alio quovis modo ad singulorum notiam tradere valeas licentiam ad beneplacitum nostrum concedimus et impertimur. In quorum fidem, etc.

Bergomi, die 26 Martii 1565.

(Dall'Archivio della Curia Vescovile — minuta negli « Atti Vescovili » conservata: la stessa formula è usata dal successore Federico Cornaro, o Cornelio, Cardinale, con il Ministro Generale Deffendo Orio, il 30 Marzo 1626).

VI. — PROTESTA DEL MINISTRO GENERALE A NOME DI TUTTA LA
CONFRATERNITA, CONTRO GLI ORFANI DI SAN MARTINO
PER IL VIOLATO DIRITTO DI PRECEDENZA.

Cum sid quod in processione hodie facta a Rev.mo Capitulo Cathedralis Bergomi intervenerit Ven.da Confraternitas Generalis Disciplinatorum sub vexillo S.tae Mariae Magdalenae huius civitatis militantium, et quae confraternitas processit ante crucem Pauperum orfanorum sancti martini pro evitandis scandalis quae impedire poterant hoc devotionis opus, et hoc cum protestatione prius facta per ministros scholarum S.tae Mariae Magdalenae et SS.mae Trinitatis nomine et de mandato spectabilis d. Jacobi Marentii Ministri Generalis totius Ven.dae Generalis Confraternitatis praedictae in presentia dictorum pauperum S.ti Martini et multorum testium coram per Illustri et R.mo D. Provicario in sacristia dictae Cathedralis existente.

Quod per hac vice tantum hoc permittatur a praedicto sp. d. ministro Generali, sed sine ullo unquam praeiudicio antianitatis, conditionis, Praerogativae, praecedentiae, et privilegiorum dictae Ven.dae Generalis Confraternitatis disciplinatorum ita quod per presentem casum non intelligatur, nec sit de caetero dictis pauperibus S.ti Martini admissus dictus locus praecedentiae in aliquibus processionibus fiendis quacumque occasione, nec intelligatur aquisitionem ius aliquod ipsis pauperibus S.ti Martini in praedictis, cum locus ipse praecedentiae dictae Ven.dae Confraternitati disciplinatorum spectet, quapropter idem sp. d. Marentius Minister Generalis ut supra nomine totius Ven.dae Generalis Confraternitatis disciplinatorum iterum per praesentes, et in his scriptis protestatum, affirmans de caetero ipsam Generalem Confraternitatem velle in omnibus processionibus obtinere locum antianitatis post crucem ipsorum Pauperum S.ti Martini et non aliter, quoad eorum praeiudicium pro nunc, sicuti iustum est, stantibus iuribus et rationibus antianitatis, antiquitatis, conditionis, universitatis, praecedentiae et privilegiorum ac alterius generis dictae Ven.dae Generalis Confraternitatis Disciplinatorum et etiam cum expressa reservatione omnium aliorum iurium dictae Ven.dae Generalis Confraternitatis quomodocumque, qualitercumque, quandocumque et contra quoscumque et citra ullam litem contestationem, cum ipsa Generalis Confraternitas in eius (?) antiquo possessione continuare et permanere intendat, absque nulla aliena admissa, neque in ordine contradictione.

Protestans insuper per praesentationem praesentis protestationis, et iurium conservationis fiendam in actis Cancellariae episcopalis nolle sibi dicto nomine praeiudicare pro iurisdictione, et foro competenti.

Die 4 Junii 1649 facta et praesentata fuit haec reductio in scriptura protestationis praedictae hoc mane oretenus factae per dictum sp. D.

Jacobum Marentium Ministrum Generalem, et nomine dictae totius Ven. dae Generalis confraternitatis Disciplinatorum batutorum sub vexillo S. tae Mariae Magdalenae militantium sine tamen praeiudicio fori competentis, ita dicentem et protestantem ut supra.

(D'altra mano poi è aggiunto): Ad hoc citatis dictis pauperibus S. ti Martini cum dimissione buletini hodie 4 Junii praesente uno ex dictis pauperibus S. ti Martini per Ant. Aspertum Servientem Comunis Berg. mi admissum ut retulimus in hoc ad solitam ipsorum pauperum habitationem.

Die 5 Junii 1649 comparet admodum R. D. Hier. Benaleus Rector domus pii loci orphanorum S. Martini praesentis civitatis cum D. Victorio de Alexandris eiusdem cancellario.

(*Dall' Archivio della Curia Vescovile: faldone delle confraternite di Sant' Alessandro in Colonna*).

VII. — RIGUARDO ALL' ULTIMA APPROVAZIONE.

1^o - Delega a D. Domenico Badalla per la domanda.

2^o - D. Domenico Badalla chiede a nome dei disciplini la approvazione.

3^o - L'atto della concessione.

In Christi Nomine Amen. Adi 8 Maggio 1701.

Ind. ne Nona, nell'Oratorio Solito della scola.

Convocati li sottoscritti confratelli cioè: — e seguono i nomi di 40, tra i quali figura un solo ecclesiastico, il sotto indicato Badalla — e Me Nod. Previa la solita oratione, è stato esposto dall'attenzione et zelo del sig. Dr. D. Domenico Badalla, che per assicurarsi della capacità dell'indulgenze (che) s'attrovano in questa scola sarebbe molto bene presentar supplica avanti Mr. Ill. mo et Riv. mo Vescovo, per rinnovar l'erettione, in quanto vi ha bisogno di questa scola: per ciò a fine d'assicurarsi con tutta cautela d'esser degni et capaci dell'indulgenze med. me, hanno risolto mandar parte di dar ogni opportuna facultà et libertà al Medesimo Sig. D. Domenico Badalla di poter a nome di q. ta Scola presentar tal supplica, ove farà bisogno con pienissima facultà, et libertà di far tutti l'atti, passi, et quant'altro occorresse far per detto fine, et ciò con tutte le clausole et solennità di parolle, più opportune et necessarie in forma etc. la qual parte balotata ha scossi tutti li voti etc.

Ego Jo Antonius Schiettus quondam D. Antonii Civis et V. D. Notarius pub. berg. mi de praedictis omnibus rogatus fui praesenteque exemplum fideliter extractum subscripsi ac signavi etc. (e segue quindi il sigillo a penna con le iniziali del notaio).

Ill. mo Sig. r Sig. r Prov. Col. mo

La schola de Disciplini della Ven. Confraternita di S. Maria Maddalena nel borgo S. Leonardo, inerendo alla Bolla di Clemente VIII dello Anno

1604, supplica la pietà di S. S. Ill.ma a confermare con suo decreto l'antica sua erectione e rinnovarla quatenus opus sit etc. ad praescriptum affinché detti Confratelli nella med.ma Confraternita descritti e da descriversi, possano godere tutte quelle indulgenze, e spirituali privilegi da sommi Pontefici et simili Confraternità sin hora concessi, e che in avvenire saranno etc. senza pregiudicio però degl'Antichi privilegi precedenti (?) della suddetta etc. a maggior gloria e colto Divino, che della gratia etc.

Di V. S. Ill.ma
Humil.mo et oblig.mo servo

Domenico Badalla a nome de Fratelli del Confalone di S. Maria Maddalena.

In Christi Nomine Amen. Anno ab illius Nativitate 1701 Ind. Nona, die vero 20 mensis maij Pon.tus autem S.mi in Christo Patris, ac. D. N. D. Clementis div.na provid.a P.P. XI anno primo.

Coram Ill.mo D.Z. Io. Paulo Iuppono S. T. D. Can. co Eccl.iae Cath.lis Bergomi, et in Ep̄ali Curia Bergomensis P. Vicario Gen.li sedente in aula eius solitae andientiae Palatii Ep̄alis comparuit Ad R. D. Dominicus Badalla Sacerdos Suburbii S.ti Leonardi in hac parte uti specialiter deputatus a Confratribus, seu Disciplinis albis Ven.dae Confraternitatis sub Confalone S.tae Mariae Magdalенаe erectae in Ecc.ēia eiusdem S.tae Mariae Magdalенаe intra fines Parochiae S.ti Alexandri in Columna huius Civitatis, prout de eius deputatione produxit Sindicatum diei octavae mensis currentis in actis D. Io. Antonij de Schiettis notarij publici Bergomensis cuius etc. et reverenter petiit inhaerendo Bulla Sanctae memoriae Clementis P. P. octavi anni 1604, quod sua Ill.ma Dominatio dignetur confermare suo decreto antiquam erectionem ipsius Confraternitatis, et quatenus opus sit, illam renovare ad praescriptum ipsius Bullae, ad hoc ut Confratres in eadem descripti et imposterum describendi frui, et gaudere possint omnibus, et singulis Indulgentiis et spiritualibus privilegiis a Summis Pontificibus hucusque similibus Confraternitatibus concessis et imposterum concedendis absque ullo praeiudicio privilegiorum eiusdem Confraternitatis; et hoc ad maiorem Dei gloriam eiusque cultum et devotionis augmentum, supplendo iuris et facti defectibus ad hoc etc.

Praedictus autem Ill.mus D. Pro Vicarius Gen.lis sedens etc. visa praed.ta instantia, et supplicationem illam admittendo etc. aucto. te ordina. qua fungitur in hac parte, et omni meliori modo etc. dictam Confraternitatem confirmavit, et quatenus opus sit, illam renovavit ad praescriptum Constitutionis Clementis P. P. octavi de anno 1604 incipiens Quaecumque, ad affectum de quo supra supplicatum fuit, supplendo iuris et facti defectibus ad hoc etc. et absque ullo praeiudicio privilegiorum eiusdem Confraternitatis et ita etc. et omni meliori modo etc.

J. Paulus Jupponis Can. ProVic. G.lis

(Dall'Archivio della Curia Vescovile: faldone riguardante le confraternite della Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna).

VIII. — A PROPOSITO DELLA SOPPRESSIONE.

1° Il decreto del 1807.

2° Relazione del vescovo Dolfin al governo austriaco circa le confraternite soppresse dopo il 1796 e l'opportunità di ristabilirle.

Napoleone

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore de' Francesi e Re d'Italia :

Eugenio di Francia, Vice-Re d'Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, a tutti che vedranno le presenti, salute:

Visto il Nostro decreto 25 aprile 1806;

Sopra rapporto del Ministro per il Culto;

Noi, in vitrù dell'Autorità che Ci è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re Napoleone I, Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

ART. I - Sono proibite in tutto il regno le Confraternite, le Congregazioni, le Compagnie, ed in genere tutte le Società Religiose laicali, eccettuate le Confraternite sotto la denominazione del Santissimo, delle quali potrà esistere una sola presso ciascuna Parrocchia sotto la direzione e dipendenza dell'Ordinario, e del Parroco rispettivo per l'esercizio delle sacre funzioni.

ART. II - Nel precedente articolo non s'intendono comprese le Fabbricerie delle rispettive chiese e de' rispettivi Tempi, le quali continuano nelle loro incumbenze.

ART. III - Sono pure eccettuate per ora quelle Confraternite, che hanno beni fuori-Stato.

ART. IV - I beni e le rendite delle Confraternite del S.S. e le oblazioni spontanee sono amministrare dai Fabbricieri delle Chiese Parrocchiali e Sussidiarie.

ART. V - I Confratelli del S.S. potranno vestire l'abito di pratica per la decenza delle funzioni sacre, alle quali intervengono.

ART. VI - È libero ai Confratelli l'unirsi ogni anno e secondo l'emergenza de' casi per la nomina degli ufficiali destinati a mantenere il buon ordine per gli esercizi religiosi ed altre opere pie di loro istituto.

A tali unioni assiste un Regio Delegato di Polizia.

ART. VII - È proibita di notte ogni unione ed adunanza dei confratelli.

ART. VIII - È proibito ad ogni individuo il farsi iscrivere od affigliare a qualunque estera Confraternita, Congregazione ed Unione religiosa, come pure il tener colla medesima qualsivoglia corrispondenza senza speciale permesso del Governo. I contravventori sono puniti dalla Polizia, a norma dei casi e delle circostanze.

ART. IX - Le pie Istituzioni ed Unioni che hanno per oggetto la pubblica beneficenza e l'istruzione non sono comprese nella presente disposizione, ogni qualvolta abbiano riportata l'approvazione del Governo.

ART. X - Il Ministro per il Culto e il Direttore generale della Polizia sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato in Milano li 26 maggio 1807.

Eugenio Napoleone

Per il Vice-Re

Il Consigliere Segretario di Stato

L. Vaccari.

(Da un foglietto a stampa — Archivio della Curia Vescovile di Bergamo: faldone riguardante la soppressione delle confraternite 1807-1817).

Alla R. C. Reggenza

Bergamo li 4 agosto 1815.

Le Confraternite, che dal 1796 a questa parte sono state soppresse nella mia Diocesi dal cessato Governo d'Italia sono le così dette Scuole del Confalone, ossia della penitenza, perchè istituite sotto il titolo di S. Maria Maddalena penitente. L'organizzazione di siffatte Confraternite, delle quali evvene buon numero in questa Città e Diocesi, e massime nelle parrocchie più popolate consisteva semplicemente nell'esser subordinata a' loro superiori scelti dalla Confraternita medesima, i quali ne avevano la presidenza; e convenivano i confratelli all'occasione de' loro esercizi religiosi, essendo il loro scopo diretto soltanto alla recita dell'Offizio della Madonna ne' giorni festivi e nell'accorrere col loro abito alle processioni, che si praticavano nelle loro rispettive parrocchie.

Altra confraternita composta della primaria Nobiltà di Bergamo, il di cui scopo tendeva al conforto e sollevamento de' pazienti che si conducean al suplicio venne soppressa dal repubblicano Governo con l'avocazione di tutti i Capitali che eran adoperati a prestar caritativamente sussidi a questi infelici, e a suffragarne l'anima dopo l'eseguita sentenza.

Per le indagini praticate non m'è avvenuto di scorgere alcuna altra seguita soppressione, giacchè prescindendo dalle suaccennate

Confraternite non ne esistevano d'altra sorte in questa Diocesi, se si eccettuino le molte Capellanie e legati i quali furono soppressi perchè denominati espressamente col titolo di Scuola e Confraternita, quantunque non fossero in realtà se non legati pii istituiti pel suffragio de' defunti o simili oggetti di religione senza alcuna idea di società o corporazione. A fronte delle seguite soppressioni, essendosi in questi ultimi tempi istituita in molte Parrocchie di questa mia Diocesi la Confraternita del SS.mo sembra che si possa dalla medesima supplire a tutti quelli esercizi di pietà cristiana, che si praticavano da' confratelli di dette pie Società, proporzionati al decoro delle Sacre funzioni; molto più essendo permesso di unirvi qualche altra denominazione di Santi o della Madonna.

Ciò è quanto credo di rimarcare alla saggezza di questa R. C. Reggenza nel proposito contemplato dalla ossequiata Circolare 9 9mbre 1814 n. 10419 - 1026 e in risposta del foglio relativo all'istesso oggetto 20 luglio n. 22090 - 2836; e in tal occasione ho l'onore di attestarle la distinta mia stima e profondo ossequio.

(Dalla minuta, conservata in Curia nel faldone suaccennato, dove si conservano pure tutti gli altri documenti ai quali ho fatto cenno in fine al mio studio, ma che non trascrivo, perchè troppo indirettamente riguardano il tema svolto).

Sac. CARLO AGAZZI.
